



Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2448

G/2448/1/9-Tab. 13 (già em. 212.Tab.13.1.9)

Taricco, La Pietra

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

in merito alla Tabella 13, impegna il Governo sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, ad apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce *FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA PESCA* (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

2023

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

Conseguentemente,

a) alla voce *SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA* (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

2023

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

b) alla voce *SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE* (capitolo 1492) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 500.000

CS + 500.000

2023

CP + 500.000

CS + 500.000

G/2448 Sez I/1/12

Parente, Rizzotti, Boldrini, Lunesu

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il disegno di legge, al Titolo VI recante "Sanità", introduce una serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" afferma il principio basilare dell'autosufficienza nazionale del sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati da donatori volontari associati;

come riportato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), lo scenario attuale, secondo dinamiche che antecedono la pandemia da Covid-19, mostra segni di debolezza e mancanza di uniformità del sistema, ovvero degli elementi di criticità per l'autosufficienza di cui sopra, derivanti da modifiche del contesto demografico e sociale della popolazione dei donatori di sangue, che rende necessaria l'introduzione di strumenti ad hoc, compatibili con le mutate condizioni del mondo del lavoro;

considerato che:

attualmente si assiste a una contrazione generalizzata della raccolta del sangue, a causa della quale sempre meno regioni riescono a raggiungere la soglia dell'autosufficienza, posta a 40 unità raccolte ogni 1000 abitanti per anno, da cui deriva, per le regioni che di norma trasferivano le loro eccedenze programmate, un'impossibilità di sostenere le regioni storicamente carenti;

ulteriori difformità critiche tra le varie regioni si registrano nella raccolta di plasma per la produzione nazionale di farmaci plasmaderivati, sia relativamente ai volumi di raccolta (da 6 a 23 Kg/1000 ab) sia nel contributo fornito dalle procedure di aferesi (da meno del 5% al 40%);

impegna il Governo:

al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e consentire di raggiungere l'indipendenza strategica prevista dalla legge 219/2005, a considerare l'opportunità di intraprendere progettualità innovative per incrementare i volumi di sangue e di plasma raccolti, rivolgendo particolare attenzione all'elaborazione di strumenti di sostegno per le regioni storicamente carenti, e ribadendo, quindi, l'obbligo di utilizzo prioritario del prodotto proveniente dalla lavorazione del plasma nazionale, anche attraverso misure volte a garantire e incoraggiare lo scambio delle eccedenze tra regioni.

G/2448 Sez I/1/12 (testo 2)

[Parente](#), [Rizzotti](#), [Boldrini](#), [Lunesu](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il disegno di legge, al Titolo VI recante "Sanità", introduce una serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" afferma il principio basilare dell'autosufficienza nazionale del sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati da donatori volontari associati;

come riportato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), lo scenario attuale, secondo dinamiche che antecedono la pandemia da Covid-19, mostra segni di debolezza e mancanza di uniformità del sistema, ovvero degli elementi di criticità per l'autosufficienza di cui sopra, derivanti da modifiche del contesto demografico e sociale della popolazione dei donatori di sangue, che rende necessaria l'introduzione di strumenti ad hoc, compatibili con le mutate condizioni del mondo del lavoro;

considerato che:

attualmente si assiste a una contrazione generalizzata della raccolta del sangue, a causa della quale sempre meno regioni riescono a raggiungere la soglia dell'autosufficienza, posta a 40 unità raccolte ogni 1000 abitanti per anno, da cui deriva, per le regioni che di norma trasferivano le loro eccedenze programmate, un'impossibilità di sostenere le regioni storicamente carenti;

ulteriori difformità critiche tra le varie regioni si registrano nella raccolta di plasma per la produzione nazionale di farmaci plasmaderivati, sia relativamente ai volumi di raccolta (da 6 a 23 Kg/1000 ab) sia nel contributo fornito dalle procedure di aferesi (da meno del 5% al 40%);

impegna il Governo:

al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e consentire di raggiungere l'indipendenza strategica prevista dalla legge 219/2005, a considerare, nel contesto dei ruoli già previsti e attribuiti agli attori del sistema trasfusionale dalla legge 219/2005,

l'opportunità di intraprendere progettualità innovative per il rafforzamento del sistema trasfusionale pubblico, finalizzate all'incremento dei volumi di sangue e di plasma raccolti, alla attuazione regionale degli accordi sanciti, alla promozione del buon uso del sangue e degli emoderivati, al rafforzamento della medicina trasfusionale, rivolgendo particolare attenzione all'elaborazione di strumenti di sostegno per le regioni storicamente carenti, e ribadendo, quindi, l'obbligo di utilizzo prioritario del prodotto proveniente dalla lavorazione del plasma nazionale, anche attraverso misure volte a garantire e incoraggiare lo scambio delle eccedenze tra regioni.

G/2448 Sez I/2/12

Parente

Accolto dal Governo

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il disegno di legge, al Titolo VI recante "Sanità", introduce una serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

secondo un recente studio della Review on Antimicrobial Resistance, nel 2050 le infezioni batteriche causeranno circa 10 milioni di morti ogni anno, superando pertanto i decessi per tumori, stimati in 8,2 milioni;

essendo gli antibiotici lo strumento essenziale per il trattamento tali infezioni, è fondamentale che si adottino tempestivamente dei più efficienti strumenti per contrastarne il loro uso eccessivo ed inappropriato, il quale, facilitando lo sviluppo di batteri resistenti a tali medicinali, ne limita l'efficacia rischiando di innescare, pertanto, una grave crisi sanitaria;

le più recenti stime diffuse dallo European Centre for Disease Prevention and Control attestano a 4 milioni annui le infezioni da germi antibiotico-resistenti, le quali causano oltre 37 mila decessi;

tali dinamiche, accompagnate dalle relative stime, hanno condotto i batteri resistenti agli antibiotici al centro degli studi sulle future pandemie;

considerato che:

l'Italia è tra i Paesi in cui la resistenza agli antibiotici si registra a livelli che sono tra i più alti in Europa, con 4.500-7.000 decessi annui causati da tali infezioni;

come sottolineato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il contrasto all'antibiotico resistenza deve sicuramente passare da "un cambiamento culturale immediato e profondo nella popolazione e nella comunità medica che porti a un impiego realmente appropriato degli antibiotici in modo da ridurre l'abuso e prolungarne il più possibile la vita";

parimenti, è necessario adottare delle strategie a lungo termine che, come riportato da AIFA, devono puntare "alla promozione di incentivi all'introduzione di terapie innovative in grado di far fronte ai ceppi resistenti";

alla luce degli studi in ambito epidemiologico, queste due linee di azione devono essere integrate da misure puntuali atte a contrastare i rischi pandemici relativi all'antibiotico-resistenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare il Piano Nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza per tracciare in modo ampio i fenomeni collegati anche attraverso sistemi epidemiologi-molecolari, nonché di predisporre specifici protocolli per contrastare l'insorgere di una pandemia nosocomiale derivante da germi antibiotico-resistenti.

G/2448 Sez I/3/12

Binetti

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 88 del disegno di legge, al comma 2 reca disposizioni in materia di incremento del fondo per il concorso del rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi;

l'istituzione del Fondo farmaci Innovativi (FI) e poi di quello per gli Innovativi Oncologici (FIO) ha l'obiettivo primario di garantire l'accesso dei pazienti alle innovazioni; attualmente si tratta di un fondo di 1000 milioni di euro;

la definizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello status di medicinale innovativo spettano all'AIFA e alla sua Commissione Tecnico-Scientifica, che si basano su tre elementi essenziali: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall'azienda a supporto della richiesta di innovatività;

nei primi tre anni di attività (2017-2019) la spesa che insiste sui fondi si è progressivamente incrementata; tra gli esperti è diffusa la percezione che il fondo per gli oncologici innovativi abbia contribuito a ridurre i tempi necessari per accedere alle nuove terapie anticancro e abbia consentito anche per i farmaci orfani innovativi una più rapida e condivisa possibilità di accesso a tutti i malati, di qualsiasi regione;

una delle principali criticità che si è presentata negli ultimi tempi, è rappresentata dalla progressiva fuoriuscita dei farmaci dai Fondi, cosa che può rendere l'accesso a questi farmaci più difficile ai pazienti, dal momento che l'innovatività è temporanea e dura al massimo 36 mesi. Alla scadenza dell'innovatività, i farmaci perdono quindi il diritto di accesso ai Fondi, e il loro finanziamento ritorna a carico delle risorse "ordinarie", condizionate, come è ben noto, dalle esigenze di rispetto del "tetto" farmaceutico;

per le Regioni, che dispongono sempre di risorse limitate rispetto alla complessità degli obiettivi da raggiungere, si pone, quindi, un potenziale problema di finanziamento, che non consente sempre di garantire l'indispensabile continuità di cura, con una oggettiva concorrenza fra farmaci innovativi e farmaci non più innovativi; ma anche tra farmaci innovativi oncologici e, ad esempio, farmaci innovativi nel campo delle malattie rare, i cosiddetti farmaci orfani;

in generale, i referenti regionali riconoscono ai Fondi il merito di aver accelerato l'accesso dei pazienti a farmaci di particolare importanza per la cura della loro malattia, e questo ha portato come diretta conseguenza quella di non poter "tornare indietro"; nessun paziente intende rinunciare ad un farmaco di cui ha cominciato a fare uso perché la regione non può più somministrarlo, in quanto ormai non dispone dei fondi necessari. D'altra parte, le Regioni sono per lo più concentrate solo sull'andamento della spesa per questi farmaci e il rischio è che i pazienti vedano interrompersi il trattamento iniziato;

è quindi necessario che ogni regione provveda a calcolare preventivamente il fabbisogno regionale relativo ai farmaci innovativi per i pazienti che ne hanno realmente bisogno; anche se si tratta di una stima complessa, per la quale probabilmente non si è ancora adeguatamente attrezzati. È necessario, infatti, avere un chiaro quadro dell'epidemiologia regionale delle patologie e della loro evoluzione, oltre ad una solida conoscenza dei prezzi efficienti di acquisto;

indubbiamente i due anni di pandemia, da cui non siamo ancora usciti, hanno rallentato i processi di diagnosi e cura per molti pazienti, oncologici e non oncologici; tanto più se si tratta di tumori rari, in cui la diagnosi appare spesso in ritardo e la presa in carico più difficile e complessa,

impegno il Governo:

a valutare l'opportunità di riservare una parte del fondo destinato ai farmaci oncologici innovativi proprio ai farmaci innovativi destinati alla terapia dei tumori rari, che rappresentano circa il 15% annuo di tutte le diagnosi di tumore, per intervenire tempestivamente e selettivamente nei confronti della presa in carico di questi pazienti, spesso in età pediatrica.

G/2448 Sez I/4/12

[Binetti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 88 del disegno di legge, al comma 3 reca disposizioni in materia di incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica;

è tornato tristemente in auge il tema della carenza dei medici dell'emergenza-urgenza negli ospedali: i pronto soccorso restano sempre più carenti di specialisti, con il prevedibile risultato di avere uno dei servizi fondamentali del nostro sistema sanitario nazionale, ovvero la gestione dei pazienti che si recano in PS con stati acuti di malattia, a livelli di rischio permanente;

d'altra parte troppo spesso i medici di Medicina generale non sembrano in grado di gestire l'urgenza-emergenza e preferiscono dirottare il paziente immediatamente verso il Pronto soccorso, saturandone le potenzialità; cosa che accadrebbe molto meno se sul territorio, con ruoli e competenze analoghe a quelle dei medici di medicina generale, fossero adeguatamente impegnati anche i medici di Comunità e cure primarie;

il medico che sceglie d'intraprendere la strada della medicina d'emergenza-urgenza è un medico che sa bene che dovrà essere "un medico in prima linea" con il costante rapporto con il paziente, con la perenne minaccia di denunce, con la consapevolezza che una sua scelta medica è fondamentale nella gestione clinica successiva e nel follow-up; gli specializzandi in emergenza-urgenza di oggi sono gli "specialisti urgentisti" del domani; ma occorre ricordare anche che ci sono contratti di medicina d'emergenza-urgenza non assegnati durante l'ultimo concorso di specializzazione;

oltre la metà dei contratti finanziati (il 54,3%) risulta ad oggi non assegnato: l'emorragia tocca tutte le realtà universitarie a tutte le latitudini e in questo modo non avremo solo una "cronicizzazione" della carenza di medici dell'emergenza-urgenza ma assisteremo ad un vero e proprio svuotamento del pronto soccorso e già nei prossimi mesi in molte regioni gli specializzandi di emergenza-urgenza al primo anno si conteranno sulle dita di una mano;

il vero problema però è quello dei finanziamenti, ma l'inquadramento del contratto di formazione medica che crea una ingente disaffezione verso la scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, insieme ad altre realtà come la medicina di comunità e cure primarie, la patologia clinica o l'anestesia-rianimazione; l'attuale specializzando non firma un contratto di lavoro a tutti gli effetti, ovvero incardinato nel CCNL, ma un contratto di borsa di studio universitaria incardinata in una legge, la 368 del 1999, che in 22 anni non ha subito sostanziali modifiche;

lo specializzando percepisce una indennità mensile di borsa di studio di 1650 ? i primi due anni e 1710 ? gli ultimi tre anni, al lordo delle tasse universitarie annuali; essendo egli un medico vincitore di borsa di studio formativa universitaria, a differenza dei dirigenti medici, non ha diritto a straordinari, nonostante quasi tutti eccedano il monte ore mensile; non ha diritto a indennità di esclusività, nonostante abbia in pratica solo incompatibilità eccezion fatta per guardie mediche e sostituzioni mmg; non ha praticamente nessuna equipollenza;

se non si mette mano all'inquadramento dei medici in formazione specialistica assisteremo a una vera e propria estinzione della figura dello specialista in molte aree, a cominciare dalla emergenza urgenza, ma anche la medicina di comunità e cure primarie. Le iniziative urgenti dovrebbero prevedere un cambio d'inquadramento del medico in formazione specialistica, evolvendo la sua figura da vincitore di borsa di studio universitaria post-laurea a medico in formazione assunto con contratto ad hoc incardinato nel CCNL; adeguate garanzie, alla pari del dirigente medico, dei più elementari diritti del lavoro come ferie, malattie, monte ore, straordinari, trasferimenti inter-scuola, ricongiungimento familiare, congedi, ecc; Indennità di medico in formazione equiparata ai colleghi medici europei in formazione; ottimizzazione delle incompatibilità e delle equipollenze; incremento delle tutele per i medici contro aggressioni e "crociate giudiziarie"; favorire la formazione anche nei PS non universitari e incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro con contratti a tempo indeterminato e non "contratti atipici" per gli specialisti neolaureati,

impegno il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'inquadramento del medico in formazione specialistica in molte aree, prevedendo, così come prevedono le norme europee, che quanti si specializzano in medicina di comunità e cure primarie, ma anche in geriatria, considerando l'età media della popolazione, possano esercitare la loro professione anche nell'ambito della medicina generale, soprattutto in quei nodi ad elevata densità di cura come saranno le nuove strutture del SSN, a cui è demandata la valorizzazione della medicina territoriale, per una efficace gestione della criticità, che soddisfi il paziente e non saturi le potenzialità del Pronto Soccorso con richieste improprie.

G/2448 Sez I/5/12

[Binetti](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 88 del disegno di legge, al comma 3 reca disposizioni in materia di incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica;

il numero delle malattie rare, la cui prevalenza è pari a 5 casi su 10.000, stimato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si aggira tra le 7.000 e le 8.000 e, solo per il 5% di queste, è oggi esistente una terapia in grado di rallentare il decorso della patologia e, solo in pochissimi casi, di curarla del tutto;

le malattie rare sono patologie spesso gravi e sono molto meno conosciute delle altre e, quindi, non solo sono più difficili da curare, ma anche più difficili da identificare;

sono molteplici infatti le difficoltà che pazienti e medici devono affrontare durante il percorso d'identificazione di una condizione rara: ostacoli significativi legati, soprattutto, alla scarsità di informazioni e ai tempi e costi di diagnosi;

molto spesso pazienti e familiari si ritrovano a vagare nei vari centri di cura sparsi sull'intero territorio nazionale, senza aver alcuna guida nella ricerca dello specialista idoneo a rispondere al quesito diagnostico, né alcun tipo di supporto economico;

questa dinamica è frequente perché, tendenzialmente, al sorgere di sintomi che destano sospetti, il paziente si rivolge in prima istanza al proprio medico di famiglia e, i medici di medicina generale, ad oggi, non hanno alcun tipo di formazione rispetto alle malattie rare e spesso delegano ogni singolo sintomo ad uno specialista d'organo;

si rende quindi indispensabile un'adeguata formazione dei medici di medicina generale affinché possano effettuare un'attenta analisi della storia clinica familiare del paziente, che comunque necessita di essere seguito da un team multidisciplinare esperto, senza sottovalutare sintomi anche modesti, e velocizzare così la risposta al quesito diagnostico perché per un paziente affetto da una patologia rara è fondamentale non perdere tempo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a strutturare un programma di formazione sulle malattie rare diretto ai medici di medicina generale su tutto il territorio nazionale, individuandone modalità e tempi.

G/2448 Sez I/6/12

[Binetti](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 94 del disegno di legge reca disposizioni in materia di liste d'attesa Covid;

le malattie rare, che si definiscono tali quando la loro prevalenza non è superiore a 5 casi su 10.000, sono patologie ad alta complessità, che richiedono una presa in carico specialistica e multidisciplinare presso strutture adeguate;

con l'articolo 2 del Decreto del Ministero della Salute n. 279/2001 è stata istituita la Rete nazionale dedicata alle malattie rare, costituita da tutte le strutture e i servizi dei sistemi regionali, che concorrono, in maniera integrata e ciascuno in relazione alle specifiche competenze e funzioni, a sviluppare azioni di prevenzione, implementare le azioni di sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e al trattamento e promuovere l'informazione e la formazione;

i nodi principali di questa Rete sono i Presidi accreditati, preferibilmente ospedalieri, appositamente individuati dalle Regioni tra quelli in possesso di documentata esperienza nella diagnosi e nella cura di specifiche MR o di gruppi di MR, nonché di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari;

con determinazione del 10 maggio 2007, la Conferenza per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare, ha indicato i requisiti per l'individuazione di tali centri;

i criteri stabiliti, ormai risalenti nel tempo, non sempre si conciliano con l'attuale contesto storico, caratterizzato da un sempre crescente sviluppo tecnologico ed organizzativo;

in molte regioni, infatti, i Centri individuati anni fa come presidi della rete non sono riusciti, per carenza di risorse o di personale altamente specializzato, ad adattarsi a questo crescente sviluppo e ad oggi non riescono a garantire un'adeguata presa in carico delle persone con malattia rara,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di effettuare una revisione dei requisiti e dei criteri per l'individuazione dei Presidi individuati dalle Regioni quali nodi della Rete nazionale per le malattie rare, con l'obiettivo di adeguare gli stessi allo sviluppo tecnologico e organizzativo necessario per la presa in carico dei pazienti affetti da queste patologie;

a valutare l'opportunità di verificare che i Presidi attualmente indicati come nodi della Rete Malattie per le malattie rare siano in grado di garantire la presa in carico delle persone con malattia rara e siano in grado di assicurare che quest'ultima sia effettuata secondo adeguati standard su tutto il territorio nazionale.

G/2448 Sez I/7/12

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Boldrini](#), [Lunesu](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 96 del disegno di legge reca disposizioni in materia di limiti di spesa farmaceutica,

in seguito alla pubblicazione della Determina AIFA di immissione in commercio, prima di essere impiegato nella pratica clinica e disponibile per il paziente, un medicinale viene sottoposto ad una serie di procedure volte all'inserimento dello stesso all'interno dei PTOR (Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale), o a un Prontuario di Area Vasta - PTAV e prontuari Ospedalieri;

i tempi necessari affinché per concludere queste procedure variano notevolmente da regione a regione generando gravi disparità tra le diverse regioni tra persone con medesima malattia;

le malattie rare sono patologie spesso gravi, con un decorso altamente invalidante che spesso pone le persone che ne sono affette in pericolo di vita, per questa ragione il tempo per molte queste persone rappresenta un elemento fondamentale e il ritardo nell'accesso alle terapie può, in molti casi, essere determinante.

secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, dell'articolo 10 del DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, che possiedono il requisito della innovatività terapeutica, indipendentemente dall'inserimento degli stessi nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali;

i farmaci orfani, per definizione, spesso rappresentano l'unica alternativa terapeutica per le persone con malattia rara, per questa ragione, seppur in termini diversi rispetto a quanto espressamente previsto per l'ottenimento del requisito della innovatività terapeutica, comunque conservano un carattere di innovatività rispetto allo stato dell'arte della patologia sulla quale intervengono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare i farmaci orfani alla stregua dei farmaci innovativi in merito al solo inserimento degli stessi nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali.

G/2448 Sez I/8/12

[Boldrini](#), [Iori](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

nel 2020, secondo il rapporto annuale 2021 dell'Istat, le visite specialistiche di controllo o prime visite, finalizzate a impostare un eventuale piano diagnostico terapeutico si sono ridotte di quasi 1/3 (65% Basilicata, 53% Valle d'Aosta, 50% Marche). Per la Corte dei Conti anche i ricoveri per la gestione del paziente cronico con polimorbilità e fragilità (insufficienza renale, disturbi della nutrizione, psicosi, demenza, BPCO,) hanno visto una forte contrazione;

tra il 2010 e il 2018 è aumentato il numero di persone trattate in Assistenza Domiciliare Integrata, ma si sono ridotte le ore destinate a ciascun caso. Ad incidere sono anni di blocco del *turnover* del personale sanitario che sempre tra il 2010 e il 2018 ha comportato una riduzione di 42.000 unità, di cui 5.500 medici e circa 8.000 infermieri. I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (Pdta) rimangono spesso ancora sulla carta e le differenze sul territorio nazionale sono rilevanti, perché ad arrancare c'è anche l'informatizzazione del Ssn con un Fascicolo Sanitario Elettronico che viaggia nelle Regioni a velocità troppo differente: si passa dal 100% di cittadini che in Sardegna hanno attivato il Fse (secondo trimestre 2021), al 99% in Lombardia, al 97% Prov. Trento, al 2% Molise, mentre quelli che lo hanno utilizzato negli ultimi 90 giorni (secondo trimestre 2021) oscillano dal 100% della Sardegna, all'88% dell'Emilia Romagna, 72% del Veneto e 6% della Sicilia;

ad inficiare la reale presa in carico delle persone con cronicità c'è la mancata attuazione, in molte Regioni, del Piano Nazionale della Cronicità (PNC) approvato ormai quasi 5 anni fa. Recepito formalmente da tutte le Regioni, solo poche ne hanno messo a terra le attività previste e i sistemi di stratificazione della popolazione sono realtà solo in alcune Regioni, nonostante i finanziamenti dell'UE (Pon Gov);

è necessario aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, viste le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali a causa dell'emergenza Covid-19;

il PNRR rappresenta un'occasione unica poiché prevede specifici obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, a decorrere dal 2022, di stanziare 100 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni.

G/2448 Sez I/9/12 (testo 2)

[Zaffini](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448) ;

premesso che:

La pandemia da Covid-19 ha fatto esplodere le criticità legate alle carenze ormai strutturali di personale medico, soprattutto specializzato e medici di medicina generale.

Dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è sistematicamente inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. È quello che in gergo tecnico viene definito «imbuto formativo», ovvero la differenza tra il totale dei laureati e i posti disponibili nei corsi di formazione post-laurea (specialità più corsi di formazione per medici di medicina generale). Negli ultimi dieci anni sono rimasti esclusi 11.652 neolaureati, e la beffa è che oltre a mortificare la loro professionalità, rientrano comunque nei conteggi del numero di medici che portano l'Italia ad avere 4 medici ogni mille abitanti al di sopra della media dell'Unione che è di 3,5.

Anche quest'anno dei 23.671 neolaureati in Medicina candidati per entrare in specialità soltanto 14.980 riusciranno ad aggiudicarsi i contratti di formazione finanziati dal Governo (e in parte minoritaria anche da Regioni ed enti privati) e quest'anno il numero di contratti di formazione è decisamente più alto rispetto all'anno precedente: più +75%. In crescita soprattutto le specializzazioni di cui l'emergenza Covid ha mostrato la carenza. Medicina d'emergenza passa da 458 a 975 contratti di formazione (+113%), anestesisti da 929 a 1.697 (+83%), Malattie infettive da 104 a 344 (+231%), microbiologi da 25 a 122 (+ 388%), Patologia clinica, cioè medici di laboratorio, da 86 a 226 (+ 163%), e medici statistici da 3 a 29 (più 867%).

Ogni anno circa 1500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per accedere a corsi di specializzazione, portando altrove titolo e competenze su cui lo Stato ha investito risorse ingenti, mentre gli ospedali restano sguarniti delle professionalità necessarie.

La relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio chiarisce che "Viene finanziata la formazione specialistica dei medici, aumentando il numero dei posti a disposizione per le varie specializzazioni sino a circa 12.000 (0,19 miliardi per l'anno 2022, 0,32 miliardi per l'anno 2023, 0,35 miliardi per l'anno 2024 e importi crescenti negli anni successivi fino a 0,54 miliardi annui dal 2027)"

Tuttavia i numeri sopra citati e lo studio dell'Associazione medici dirigenti formazione post-lauream sul fabbisogno per l'abbattimento dell'imbuto formativo, ci dicono che tali misure sono del tutto insufficienti. In particolare il citato studio chiarisce che *"Il debito "puro" di 10.173 specialisti nel primo quinquennio 2019-2023 e' una rappresentazione sottostimata del debito previsionale atteso; quest'ultimo potrebbe salire fino a circa 23.700 specialisti considerando 6.225 specialisti mancanti in base al confronto con le dotazioni organiche dell'anno 2009, circa 4.000 specialisti aggiuntivi richiesti per l'incremento dei posti letto stabiliti nel Decreto "Rilancio Italia", in particolare in Terapia intensiva e Sub-intensiva, e una ulteriore quota di circa 3.300 unita' derivante da possibili cessazioni anticipate rispetto al criterio pensionistico dei 65 anni."*

Strettamente connesso al problema all'imbuto formativo è l'aspetto dell'accesso programmato con i test di ingresso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria.

Se è infatti vero che l'eliminazione *sic et simpliciter* dell'accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria sarebbe una scelta lontana dalle necessità e determinerebbe un peggioramento dell'imbuto formativo, oltre che uno spreco di risorse pubbliche valutabili in circa 130.000 euro per ogni studente che dal liceo arriva alla laurea, è anche vero che solo l'85% degli studenti arriva alla laurea, dato che impone una riflessione profonda sulla reale efficacia del numero chiuso così come attualmente strutturato.

E' un dato di fatto che troppi studenti restano esclusi dal meccanismo del numero chiuso, troppi sono i laureati che non possono accedere alla formazione specialistica e in mezzo si trova una percentuale rilevante di studenti che non riesce a conseguire la laurea.

La carenza strutturale di personale medico richiede un intervento urgente e altrettanto strutturale.

Sulla necessità di rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero programmato - attualmente disciplinato dalla L. 264/1999 - attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini, si era già espresso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche, svolta l'11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7[^] del Senato e VII della Camera, ed il medesimo obiettivo era presente tra le linee di intervento della nota di aggiornamento del DEF 2018. Il Ministro aveva del "Oggi il criterio per accedere a Medicina non è assolutamente meritocratico e quindi dobbiamo incidere su questo. Non è un criterio che seleziona i migliori ma semplicemente chi ha più memoria". Così il ministro della salute Giulia Grillo, in merito all'abolizione del numero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina

Ricordiamo che l'approvazione della legge n. 264 del 1999 era stata preceduta da una sentenza della Corte costituzionale del novembre 1998, sulla questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni studenti in merito ad una norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare limitazioni agli accessi ai corsi di laurea universitari. La Corte ritenne che, ancorché potesse essere «superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità», appariva chiaro «che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata».

Anche la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. 25851 del 2 aprile 2013, si è espressa sulle limitazioni applicate dallo Stato italiano all'accesso ai corsi di laurea (test di ingresso e numero chiuso) ritenendo che rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità nelle istituzioni didattiche di ordine superiore, e sono proporzionate allo scopo di garantire un livello di istruzione universitaria minimo e adeguato. Tuttavia si ritiene che i test di ingresso, siano un sistema del tutto obsoleto e inadeguato a garantire alti livelli di professionalità, esigenza alla quale si potrebbe invece meglio rispondere con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione. In tal modo la programmazione dei posti per i percorsi di area sanitaria verrebbe riferita non all'accesso al primo anno di corso (comune a tutti i percorsi dell'area), ma all'ammissione al secondo anno. Questo consentirebbe di avere una più ampia platea di aspiranti fra cui selezionare davvero i migliori, avendo il tempo di valutarne le effettive inclinazioni per la professione. La quota di ammissione al secondo anno dovrebbe prevedere, per il triennio 2022-2024, una percentuale incrementale annua del 25% partendo alle attuali quote di sbarramento in ingresso.

Impegna il governo a:

- migliorare le modalità di ingresso iniziale ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria attraverso l'introduzione di meccanismi maggiormente predittivi nonché di rinnovate azioni di orientamento al fine di assicurare un maggior sostegno al percorso di preparazione dei candidati in ragione dei posti disponibili, anche nell'ottica di un progressivo aumento di questi;

- prevedere un incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica al fine di ridurre il cosiddetto imbuto formativo.

G/2448 Sez I/9/12

Zaffini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448) ;

premessi che:

La pandemia da Covid-19 ha fatto esplodere le criticità legate alle carenze ormai strutturali di personale medico, soprattutto specializzato e medici di medicina generale.

Dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è sistematicamente inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. È quello che in gergo tecnico viene definito «imbuto formativo», ovvero la differenza tra il totale dei laureati e i posti disponibili nei corsi di formazione post-laurea (specialità più corsi di formazione per medici di medicina generale). Negli ultimi dieci anni sono rimasti esclusi 11.652 neolaureati, e la beffa è che oltre a mortificare la loro professionalità, rientrano comunque nei conteggi del numero di medici che portano l'Italia ad avere 4 medici ogni mille abitanti al di sopra della media dell'Unione che è di 3,5.

Anche quest'anno dei 23.671 neolaureati in Medicina candidati per entrare in specialità soltanto 14.980 riusciranno ad aggiudicarsi i contratti di formazione finanziati dal Governo (e in parte minoritaria anche da Regioni ed enti privati) e quest'anno il numero di contratti di formazione è decisamente più alto rispetto all'anno precedente: più +75%. In crescita soprattutto le specializzazioni di cui l'emergenza Covid ha mostrato la carenza. Medicina d'emergenza passa da 458 a 975 contratti di formazione (+113%), anestesisti da 929 a 1.697 (+83%), Malattie infettive da 104 a 344 (+231%), microbiologi da 25 a 122 (+ 388%), Patologia clinica, cioè medici di laboratorio, da 86 a 226 (+ 163%), e medici statistici da 3 a 29 (più 867%).

Ogni anno circa 1500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per accedere a corsi di specializzazione, portando altrove titolo e competenze su cui lo Stato ha investito risorse ingenti, mentre gli ospedali restano sguarniti delle professionalità necessarie.

La relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio chiarisce che "Viene finanziata la formazione specialistica dei medici, aumentando il numero dei posti a disposizione per le varie specializzazioni sino a circa 12.000 (0,19 miliardi per l'anno 2022, 0,32 miliardi per l'anno 2023, 0,35 miliardi per l'anno 2024 e importi crescenti negli anni successivi fino a 0,54 miliardi annui dal 2027)"

Tuttavia i numeri sopra citati e lo studio dell'Associazione medici dirigenti formazione post-lauream sul fabbisogno per l'abbattimento dell'imbuto formativo, ci dicono che tali misure sono del tutto insufficienti. In particolare il citato studio chiarisce che "*Il debito "puro" di 10.173 specialisti nel primo quinquennio 2019-2023 e` una rappresentazione sottostimata del debito previsionale atteso; quest'ultimo potrebbe salire fino a circa 23.700 specialisti considerando 6.225 specialisti mancanti in base al confronto con le dotazioni organiche dell'anno 2009, circa 4.000 specialisti aggiuntivi richiesti per l'incremento dei posti letto stabiliti nel Decreto "Rilancio Italia", in particolare in Terapia intensiva e Sub-intensiva, e una ulteriore quota di circa 3.300 unita` derivante da possibili cessazioni anticipate rispetto al criterio pensionistico dei 65 anni.*"

Strettamente connesso al problema all'imbuto formativo è l'aspetto dell'accesso programmato con i test di ingresso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria.

Se è infatti vero che l'eliminazione *sic et simpliciter* dell'accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria sarebbe una scelta lontana dalle necessità e determinerebbe un peggioramento dell'imbuto formativo, oltre che uno spreco di risorse pubbliche valutabili in circa 130.000 euro per ogni studente che dal liceo arriva alla laurea, è anche vero che solo l'85% degli studenti arriva alla laurea, dato che impone una riflessione profonda sulla reale efficacia del numero chiuso così come attualmente strutturato.

E' un dato di fatto che troppi studenti restano esclusi dal meccanismo del numero chiuso, troppi sono i laureati che non possono accedere alla formazione specialistica e in mezzo si trova una percentuale rilevante di studenti che non riesce a conseguire la laurea.

La carenza strutturale di personale medico richiede un intervento urgente e altrettanto strutturale.

Sulla necessità di rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero programmato - attualmente disciplinato dalla L. 264/1999 - attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini, si era già espresso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche, svolta l'11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7[^] del Senato e VII della Camera, ed il medesimo obiettivo era presente tra le linee di intervento della nota di aggiornamento del DEF 2018. Il Ministro aveva del "Oggi il criterio per accedere a Medicina non è assolutamente meritocratico e quindi dobbiamo incidere su questo. Non è un criterio che seleziona i migliori ma semplicemente chi ha più memoria". Così il ministro della salute Giulia Grillo, in merito all'abolizione del numero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina

Ricordiamo che l'approvazione della legge n. 264 del 1999 era stata preceduta da una sentenza della Corte costituzionale del novembre 1998, sulla questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni studenti in merito ad una norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare limitazioni agli accessi ai corsi di laurea universitari. La Corte ritenne che, ancorché potesse essere «superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità», appariva chiaro «che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata».

Anche la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. 25851 del 2 aprile 2013, si è espressa sulle limitazioni applicate dallo Stato italiano all'accesso ai corsi di laurea (test di ingresso e numero chiuso) ritenendo che rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità nelle istituzioni didattiche di ordine superiore, e sono proporzionate allo scopo di garantire un livello di istruzione universitaria minimo e adeguato. Tuttavia si ritiene che i test di ingresso, siano un sistema del tutto obsoleto e inadeguato a garantire alti livelli di professionalità, esigenza alla quale si potrebbe invece meglio rispondere con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione. In tal modo la programmazione dei posti per i percorsi di area sanitaria verrebbe riferita non all'accesso al primo anno di corso (comune a tutti i percorsi dell'area), ma all'ammissione al secondo anno. Questo consentirebbe di avere una più ampia platea di aspiranti fra cui selezionare davvero i migliori, avendo il tempo di valutarne le effettive inclinazioni per la professione. La quota di ammissione al secondo anno dovrebbe prevedere, per il triennio 2022-2024, una percentuale incrementale annua del 25% partendo alle attuali quote di sbarramento in ingresso.

Impegna il governo a:

- abolire il test di ingresso iniziale ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria ed inserire una selezione, per reale merito, alla fine del primo anno con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione;

- a definire, per il triennio 2022-2024, gli accessi programmati al secondo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria con una percentuale incrementale annua del 25% sulle quote dell'anno precedente, per ognuno dei tre anni;

- ad incrementare i contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel triennio 2022-2024 in numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo".

G/2448 sez.I/1/4

[Vattuone, Donno, Minuto](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

visto l'articolo 1, commi 728 e 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha istituito nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

considerato che una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente;

preso atto che il decreto interministeriale necessario per la definizione delle modalità di attribuzione di tali risorse è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 247 del 15 ottobre 2021 e che le stringenti tempistiche conseguenti, nonché le complesse metodologie di gestione e resa del conto previste dal citato decreto non consentono di perfezionare l'utilizzo delle risorse destinate;

valutata inoltre la necessità di evitare procedure di contenzioso con la Ditta potenzialmente appaltatrice, in caso di mancata esecuzione dei lavori per l'assenza di copertura finanziaria,

impegna il Governo a trasferire le risorse, solo per il primo anno dei tre a cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 730 della legge 30 marzo 2020, n. 178, direttamente al Dicastero della difesa quale responsabile amministrativo delle attività autorizzate.

G/2448 sez.I/2/4

[Vattuone, Donno, Minuto](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

considerato l'accordo sottoscritto l'8 luglio 2012 - inizialmente con durata biennale rinnovabile e poi, nel 2015, prorogato a tempo indeterminato attraverso uno scambio di note tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la corrispondente Autorità Gibutiana - relativo alla permanenza a Gibuti e allo status del personale militare e civile del Ministero della difesa italiano per fornire supporto alle misure di contrasto alla pirateria che nuoce alla libera circolazione del nostro naviglio mercantile e per una più ampia tutela degli interessi nazionali nel Corno d'Africa;

tenuto conto che la spesa discendente dal citato accordo era previsto, ma solo fino al 2020, dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese");

preso atto che la base militare italiana a Gibuti continua ad operare e che la regione diventa sempre più cruciale dal punto di vista operativo e geostrategico per l'alta instabilità interna che la caratterizza e la concreta possibilità che la stessa possa estendersi ai Paesi del Mediterraneo allargato, favorendovi lo sviluppo di attività illegali (terrorismo, traffico di esseri umani, armi e droga) che investono inevitabilmente il nostro Paese;

valutata la necessità impellente che il nostro Paese onori gli obblighi discendenti dall'accordo, al fine di evitare l'insorgere di tensioni con la Nazione ospitante,

impegna il Governo ad adoperarsi per garantire la copertura degli oneri connessi all'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti a valere sui fondi di bilancio programmati nell'ambito delle disponibilità finanziarie già allocate sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato previsionale della Difesa.

G/2448 sez.I/3/4

[Vattuone, Donno, Minuto](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle forze di polizia" che consente al personale volontario coniugato e a quello in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia - trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza e che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio - di optare, in luogo dell'indennità mensile prevista dal comma 1 del medesimo articolo, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato, fino a un importo massimo di 516,46 euro mensili e per un periodo non superiore a 36 mesi;

considerato che, al fine di fronteggiare efficacemente il mutevole scenario operativo nel quale operano le componenti dei Comparti "Sicurezza-Difesa" e "Soccorso pubblico" e gli appartenenti alla carriera prefettizia, si rende necessario, annualmente, ricorrere a procedure autoritative di mobilità del relativo personale sull'intero territorio nazionale, anche verso sedi ove non sono disponibili alloggi di servizio;

riscontrato che il rimborso elargibile a legislazione vigente - limitato al 90 per cento del canone corrisposto e, comunque, a un importo non superiore a 516,46 euro - è, di fatto, sensibilmente inferiore rispetto ai valori di mercato degli affitti immobiliari, specialmente nei grandi centri urbani ove minore è la disponibilità di alloggi di servizio e insistono le Prefetture nonché la maggior parte delle sedi e dei presidi delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del fuoco;

valutato che l'istituto di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 29 marzo 2001, n. 86 risulta non più idoneo - negli importi e nella durata attualmente previsti - ad assicurare un adeguato ristoro al personale trasferito per esigenze di servizio,

impegna il Governo a:

a) porre in essere tutte le iniziative necessarie per addivenire ad un aumento dell'importo massimo del rimborso elargibile per i canoni di locazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, passando dagli attuali euro 516,46 a euro 700;

b) estendere il periodo di fruizione del suddetto rimborso, passando dagli attuali 36 mesi a 48 mesi.

G/2448 sez.I/4/4

[Pinotti](#), [Candura](#), [Casolati](#), [Donno](#), [Fusco](#), [Minuto](#), [Pepe](#), [Vattuone](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

considerato che:

in materia di trattamento previdenziale, il personale del comparto difesa e sicurezza risulta particolarmente svantaggiato dall'introduzione del metodo di calcolo contributivo, visto che gli attuali coefficienti di calcolo penalizzano le categorie di personale per i quali la legge, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impiego, prevede età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce infatti a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate;

questa situazione, aggravata dalla mancata istituzione di adeguate forme di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo un percorso professionale dedicato alla difesa dello Stato e della collettività;

apprezzando l'istituzione, all'articolo 27 del disegno di legge di bilancio in esame, di un fondo "per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2024;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, fin dalla discussione del disegno di legge di bilancio in esame, tale fondo;

a chiarire la natura dei provvedimenti normativi che si intendono realizzare al fine di ottenere una progressiva perequazione del regime previdenziale del personale in questione;

a intraprendere ogni misura per favorire ulteriormente la diffusione e il rafforzamento di forme pensionistiche complementari.

G/2448 sez. I/1/7

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Pittoni](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e considerato in particolare l'articolo 167,

premesso che:

dal terzo Rapporto sullo stato della ricostruzione nelle quattro Regioni colpite dai sismi 2016-2017, risulta che ancora 184 scuole devono essere ripristinate, messe in sicurezza e finanziate. Infatti, nel corso dell'estate 2021 è stato lanciato un piano straordinario da oltre 500 milioni di euro, insieme al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le verifiche di vulnerabilità, il ripristino dei danni e l'adeguamento antisismico di tutte le scuole danneggiate dai terremoti del 2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, precisamente per 55 edifici scolastici nelle Marche, 54 in Umbria, 50 in Abruzzo e 25 nel Lazio, che hanno subito danni diretti dal sisma e che sono stati identificati attraverso un censimento affidato alla società pubblica SOSE;

inoltre, nelle zone terremotate si registra una grave carenza di docenti, vista la scarsa disponibilità degli stessi ad accettare cattedre in quelle zone e in quelle condizioni e questo costituisce ulteriore motivo di abbandono di quei territori, con comunità che rischiano di scomparire definitivamente;

da notizie di stampa si apprende inoltre che a Venafro (IS), dopo il sisma del 31 ottobre 2002 che causò il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, dove persero la vita 27 bambini e la maestra, ci sarebbero ancora 65 alunni dell'infanzia che da 20 anni vanno a scuola in tre prefabbricati (container) dell'istituto comprensivo Giulio Testa, in un territorio, il Molise, che sta scendendo ormai sotto i 300 mila abitanti, malgrado che, nel 2020, siano stati stanziati 2,4 milioni per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole della provincia di Isernia,

impegna il Governo:

nel quadro degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, da attuare anche grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR, a dare priorità assoluta agli interventi sugli edifici scolastici posti nei territori interessati dai sismi del 2016-2017, nonché sulle scuole che hanno subito danni in anni precedenti e che non risultano ancora ricostruite e/o messe in sicurezza, al fine di scongiurare che gli alunni di questi sfortunati territori continuino ancora a dover svolgere le loro lezioni in situazioni di estremo disagio;

a prevedere meccanismi di natura incentivante e premiale, quali ad esempio l'attribuzione di punteggi ulteriori a favore di quegli insegnanti che accettino incarichi di docenza in tali territori.

G/2448 sez. I/1/7 (testo 2)

[Alessandrini, Saponara, Pittoni](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e considerato in particolare l'articolo 167,

premessi che:

dal terzo Rapporto sullo stato della ricostruzione nelle quattro Regioni colpite dai sismi 2016-2017, risulta che ancora 184 scuole devono essere ripristinate, messe in sicurezza e finanziate. Infatti, nel corso dell'estate 2021 è stato lanciato un piano straordinario da oltre 500 milioni di euro, insieme al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le verifiche di vulnerabilità, il ripristino dei danni e l'adeguamento antisismico di tutte le scuole danneggiate dai terremoti del 2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, precisamente per 55 edifici scolastici nelle Marche, 54 in Umbria, 50 in Abruzzo e 25 nel Lazio, che hanno subito danni diretti dal sisma e che sono stati identificati attraverso un censimento affidato alla società pubblica SOSE;

inoltre, nelle zone terremotate si registra una grave carenza di docenti, vista la scarsa disponibilità degli stessi ad accettare cattedre in quelle zone e in quelle condizioni e questo costituisce ulteriore motivo di abbandono di quei territori, con comunità che rischiano di scomparire definitivamente;

da notizie di stampa si apprende inoltre che a Venafro (IS), dopo il sisma del 31 ottobre 2002 che causò il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, dove persero la vita 27 bambini e la maestra, ci sarebbero ancora 65 alunni dell'infanzia che da 20 anni vanno a scuola in tre prefabbricati (container) dell'istituto comprensivo Giulio Testa, in un territorio, il Molise, che sta scendendo ormai sotto i 300 mila abitanti, malgrado che, nel 2020, siano stati stanziati 2,4 milioni per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole della provincia di Isernia,

impegna il Governo:

nel quadro degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, a valutare l'opportunità di dare priorità assoluta agli interventi sugli edifici scolastici posti nei territori interessati dai sismi del 2016-2017, nonché sulle scuole che hanno subito danni in anni precedenti e che non

risultano ancora ricostruite e/o messe in sicurezza, al fine di scongiurare che gli alunni di questi sfortunati territori continuino ancora a dover svolgere le loro lezioni in situazioni di estremo disagio;

a prevedere meccanismi di natura incentivante e premiale, quali ad esempio l'attribuzione di punteggi ulteriori a favore di quegli insegnanti che accettino incarichi di docenza in tali territori.

G/2448 sez. I/2/7

[Rampi, Verducci](#)

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e considerato in particolare l'articolo 103;

premessi che:

l'emergenza sanitaria ha rilevato la necessità di avviare una programmazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il potenziamento del personale scolastico, la continuità didattica, il contrasto alla diseguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno, l'edilizia scolastica attraverso la ricostruzione di ambienti di apprendimento;

le disposizioni in esame sono coerenti con l'azione di governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza, a sostenere il settore dell'istruzione;

tra gli interventi presenti nella legge di bilancio in esame, si ritiene particolarmente significative le norme che dispongono la proroga degli incarichi temporanei di personale docente, l'intervento sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e gli interventi relativi al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva;

nell'ambito dell'azione di sostegno al settore, si ritiene urgenti ulteriori interventi finalizzati a rivedere le forme contrattuali, a potenziare il personale scolastico, ormai cosiddetto "COVID", e un intervento volto a garantire negli istituti scolastici la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti a:

a) reperire risorse necessarie a prorogare i contratti del contingente di personale docente e ATA, assunto per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica;

b) garantire la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno maturato una significativa esperienza, anche se sprovvisti di titolo di studio specifico;

c) prevedere risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare e sostenere l'impegno e la professionalità del personale scolastico, oggi impegnato a far fronte alle gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria ha determinato sulla formazione degli alunni e, in particolare, quelli più bisognosi;

d) a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale, considerato che, allo stato attuale, il concorso previsto per il reclutamento dei dirigenti tecnici non risulta ancora bandito e, dove bandito nel 2022, non consentirà l'immissione dei nuovi dirigenti prima del 1° gennaio 2023;

e) a prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell'idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell'insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato;

f) trattandosi di materia contrattuale e al fine di tutelare la continuità didattica, ad abrogare il vincolo di permanenza triennale per i docenti che ottengono la mobilità provinciale, trattandosi di materia contrattuale e a prevedere dall'anno scolastico 2022/23 per i neoassunti la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza triennale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

G/2448 sez. I/2/7 (testo 2)

[Rampi, Verducci](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e considerato in particolare l'articolo 103;

premessi che:

l'emergenza sanitaria ha rilevato la necessità di avviare una programmazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il potenziamento del personale scolastico, la continuità didattica, il contrasto alla diseguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno, l'edilizia scolastica attraverso la ricostruzione di ambienti di apprendimento;

le disposizioni in esame sono coerenti con l'azione di governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza, a sostenere il settore dell'istruzione;

tra gli interventi presenti nella legge di bilancio in esame, si ritiene particolarmente significative le norme che dispongono la proroga degli incarichi temporanei di personale docente, l'intervento sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e gli interventi relativi al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva;

nell'ambito dell'azione di sostegno al settore, si ritiene urgenti ulteriori interventi finalizzati a rivedere le forme contrattuali, a potenziare il personale scolastico, ormai cosiddetto "COVID", e un intervento volto a garantire negli istituti scolastici la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti a:

a) reperire risorse necessarie a prorogare i contratti del contingente di personale docente e ATA, assunto per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica;

b) garantire la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno maturato una significativa esperienza, pari a almeno tre anni dal 2018, anche se sprovvisti di titolo di studio specifico;

c) prevedere risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare e sostenere l'impegno e la professionalità del personale scolastico, oggi impegnato a far fronte alle gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria ha determinato sulla formazione degli alunni e, in particolare, quelli più bisognosi;

d) a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale, considerato che, allo stato attuale, il concorso previsto per il reclutamento dei dirigenti tecnici non risulta ancora bandito e, dove bandito nel 2022, non consentirà l'immissione dei nuovi dirigenti prima del 1° gennaio 2023;

e) a prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell'idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell'insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato;

f) trattandosi di materia contrattuale e al fine di tutelare la continuità didattica, ad abrogare il vincolo di permanenza triennale per i docenti che ottengono la mobilità provinciale, trattandosi di materia contrattuale e a prevedere dall'anno scolastico 2022/23 per i neoassunti in sede di prima assegnazione la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza triennale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

G/2448 sez. I/3/7

[Saponara, Alessandrini, Pittoni](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premessi che:

il PNRR prevede riforme per la scuola da attuare entro il 2022 per 17 miliardi di investimenti, tra gli altri, 400 milioni per la riqualificazione delle mense, 300 per le palestre, 800 per le scuole nuove e 500 per la messa in sicurezza degli istituti scolastici;

sono passati 21 anni dall'emanazione della legge n. 62 del 2000 che ha introdotto la parità nel nostro sistema scolastico, ma non si è ancora radicato il principio espresso nell'articolo 1 comma 1, ossia che scuole statali, scuole paritarie sia gestite da privati sia gestite da enti locali, fanno parte, con pari dignità, di un unico sistema scolastico. In pratica le norme sono sempre predisposte sulla base organizzativa della scuola statale, creando problemi di interpretazione e di applicazione,

impegna il Governo

per il futuro, nella attuazione delle riforme, nell'emanazione di norme e bandi, nell'accesso ai benefici economici e ai finanziamenti, a tenere sempre in debita considerazione che il sistema scolastico si compone delle scuole statali e dalle scuole paritarie.

G/2448 sez. I/4/7

[Barbaro](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Iannone](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che

l'articolo 109 ingloba, nella sostanza, quanto previsto dall'A.S. 992 in materia di introduzione della educazione motoria nelle scuole primarie, con almeno due ore settimanali di attività fisica curriculare, da programmarsi tenendo conto dell'autonomia scolastica;

emerge tuttavia, la necessita di affrontare il tema degli studenti con disabilità, con cui l'A.S. 992 conta di offrire un piano educativo individualizzato, laddove l'A.S. 2448, all'articolo 109 non si esprime in merito;

ritenendo necessario, anche in questa sede, una previsione peculiare sul tema delle attività motorie per gli studenti disabili della scuola primaria,

impegna il Governo

a definire un piano educativo per le attività motorie degli studenti con disabilità, al fine di promuoverne l'integrazione e di offrire ai medesimi, compatibilmente con il grado della patologia di cui soffrono, i benefici formativi e curricolari delle discipline motorie.

G/2448 sez. I/5/7 (testo 2)

[Marilotti](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Corrado](#), [Laniece](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Granato](#), [Angrisani](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

premesso che:

- l'articolo 119 (*potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato*) autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato. Si tratta di una previsione in linea con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto risorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni, all'interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardo, che include i vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di digitalizzazione dei processi operativi;

- queste operazioni non devono essere gestite soltanto come fonte di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come opportunità per mobilitare risorse del mercato del lavoro intorno alla fornitura dei seguenti servizi: dematerializzazione di documentazione cartacea; raccolta, immagazzinamento, digitalizzazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione degli archivi; gestione informatizzata delle procedure di accesso ai documenti degli archivi digitali e per il trattamento dei relativi dati;

- va capovolto lo scenario di una visione meramente contabile della gestione del patrimonio immateriale del Paese, cioè i supporti (cartacei, magnetici, audiovisivi, digitali, ecc.) su cui è registrata la memoria storica. Anche stavolta, infatti, la relazione illustrativa allegata alla legge di bilancio ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre 1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incrementata; la medesima relazione rileva che "negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili" come previsto dall'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, detto "codice Urbani");

- il problema formale dell'obbligo di versamento, disatteso per mancanza di spazi, può agevolmente risolversi istituendo una struttura decentrata degli Archivi di Stato presso gli organi versanti (ad esempio obbligando i Ministeri a mettere a disposizione degli utenti storici una sala studio, cui consentire di accedere in sede ai documenti a condizioni di parità con l'accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013). Semmai, va risolta in modo sostanziale l'elusione, non solo dell'obbligo formale di versamento, ma soprattutto dei limiti temporali previsti dall'articolo 122 del "codice Urbani", da parte delle amministrazioni che non versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni: ciò avviene, in base all'articolo 41 comma 6 del "codice Urbani", da parte del Ministero per gli affari esteri e da parte degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo); in base allo speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124, da parte dei servizi di informazione e sicurezza, con un regime speciale da cui consegue, di fatto, l'inibizione all'accesso e alla consultazione di atti e documenti fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane;

considerato che:

- proprio il "codice Urbani" dispone che, nella nozione di bene culturale, rientrino tutte le testimonianze archivistiche della storia nazionale, indipendentemente dagli istituti di conservazione pubblici e privati, che ne hanno la detenzione o il possesso. Gli archivi giocano un ruolo fondamentale in questo scenario poiché racchiudono e rappresentano i valori di una società - in una parola, la sua identità - in modo dinamico. Non sono contenitori passivi della nostra memoria, né tantomeno luoghi fisici in cui custodire oggetti, anche perché la mentalità custodiale riflette l'arretratezza con cui nel nostro Paese si tende a vedere tali beni solo come fonte di costo. Sono agenti piuttosto proattivi che modellano la nostra memoria. Sono quindi un fattore strategico per colmare le lacune. D'altra parte, gli archivi devono affrontare le lacune interne che incidono sulla loro missione e ne ostacolano l'uso: in un mondo di tecnologie in continua evoluzione, gli archivi si sforzano di gestire nuovi oggetti, formati e tecniche;

- una metodologia che prevede la determinazione del "valore d'uso" dei beni culturali, attraverso l'applicazione di formule finanziarie, è allo studio di un gruppo di lavoro che, già dal 2017, opera presso il Servizio studi dipartimentale (SESD) della Ragioneria generale dello Stato con l'obiettivo di applicare al patrimonio culturale italiano gli standard internazionali sulla contabilità pubblica (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*). Fanno parte del gruppo di lavoro la Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio, l'Istat. Il gruppo di lavoro del SESD ha già elaborato una metodologia che ha permesso di contabilizzare - a scopo di sperimentazione - i patrimoni della Galleria Borghese e di Villa d'Este a Tivoli. Il progetto di sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato *Heritage in financial reporting* potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza - colto in ambito accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma "La Sapienza" e il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre - per comprendere il ruolo degli archivi non solo come *asset* patrimoniale, ma anche come componente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale. In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore economico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico nazionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro Paese;

- la connessione di tali questioni tecnico-gestionali con l'essenza stessa della democrazia è dimostrata dall'imminente iniziativa "Bridging the democracy gap", proiettata sulla nona conferenza dell'*International Council of Archives*, che si terrà a Roma tra il 19 e il 23 settembre del prossimo anno, in collaborazione con SOS Archivi e Symposia srl, sul tema dell'Archivio come mezzo per colmare un divario trasversale e multilivello, evento organizzato con la *partnership* di ANAI e DGA del Ministero della cultura,

impegna il Governo:

- in occasione dell'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 119, a condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili sinergie con l'ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di questo importante *asset* che ha un impatto sul benessere collettivo, al pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES;

- ad utilizzare i fondi del PNRR destinati alla digitalizzazione, per la ripresa del "programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico" (di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) in funzione del rilancio di tutte le iniziative di digitalizzazione enunciate in premessa;

- a valutare l'opportunità all'esito dello svolgimento delle procedure in corso a bandire nuovi concorsi per gli archivi di Stato e per l'amministrazione dei beni archivistici presso il Ministero della cultura, ponendo rimedio al grave deficit di risorse umane e finanziarie, di cui soffre il sistema archivistico nazionale e lo rende inidoneo a fronteggiare anche solo le basilari funzioni di conservazione del patrimonio documentale prodotto dalla plurisecolare storia d'Italia;

- ad una verifica esaustiva delle inadempienze all'obbligo di mettere a disposizione tutti i documenti che superano i limiti temporali massimi di cui all'articolo 122 del "Codice Urbani", esigendo da tutte le pubbliche amministrazioni la redazione di un inventario analitico dei documenti attinenti agli affari esauriti, per compiutamente metterli a disposizione dell'utenza; nel caso delle previsioni derogatorie circa l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato, imporre parità di trattamento per la ricerca storiografica decentrata, in modo che possano essere accessibili e consultabili - alle condizioni predette, poste dall'articolo 122 citato e salva soltanto l'apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui alla legge n. 124 del 2007 - anche i documenti degli archivi dello Stato Maggiore della Difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici per i quali non è contemplato l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato.

G/2448 sez. I/5/7

[Marilotti](#)

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

premessi che:

- l'articolo 119 (*potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato*) autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato. Si tratta di una previsione in linea con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto risorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni, all'interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardo, che include i vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di digitalizzazione dei processi operativi;

- queste operazioni non devono essere gestite soltanto come fonte di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come opportunità per mobilitare risorse del mercato del lavoro intorno alla fornitura dei seguenti servizi: dematerializzazione di documentazione cartacea; raccolta, immagazzinamento, digitalizzazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione degli archivi; gestione informatizzata delle procedure di accesso ai documenti degli archivi digitali e per il trattamento dei relativi dati;

- va capovolto lo scenario di una visione meramente contabile della gestione del patrimonio immateriale del Paese, cioè i supporti (cartacei, magnetici, audiovisivi, digitali, ecc.) su cui è registrata la memoria storica. Anche stavolta, infatti, la relazione illustrativa allegata alla legge di bilancio ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre 1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incrementata; la medesima relazione rileva che "negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili" come previsto dall'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, detto "codice Urbani");

- il problema formale dell'obbligo di versamento, disatteso per mancanza di spazi, può agevolmente risolversi istituendo una struttura decentrata degli Archivi di Stato presso gli organi versanti (ad esempio obbligando i Ministeri a mettere a disposizione degli utenti storici una sala studio, cui consentire di accedere in sede ai documenti a condizioni di parità con l'accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013). Semmai, va risolta in modo sostanziale l'elusione, non solo

dell'obbligo formale di versamento, ma soprattutto dei limiti temporali previsti dall'articolo 122 del "codice Urbani", da parte delle amministrazioni che non versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni: ciò avviene, in base all'articolo 41 comma 6 del "codice Urbani", da parte del Ministero per gli affari esteri e da parte degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo); in base allo speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124, da parte dei servizi di informazione e sicurezza, con un regime speciale da cui consegue, di fatto, l'inibizione all'accesso e alla consultazione di atti e documenti fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane;

considerato che:

- proprio il "codice Urbani" dispone che, nella nozione di bene culturale, rientrano tutte le testimonianze archivistiche della storia nazionale, indipendentemente dagli istituti di conservazione pubblici e privati, che ne hanno la detenzione o il possesso. Gli archivi giocano un ruolo fondamentale in questo scenario poiché racchiudono e rappresentano i valori di una società - in una parola, la sua identità - in modo dinamico. Non sono contenitori passivi della nostra memoria, né tantomeno luoghi fisici in cui custodire oggetti, anche perché la mentalità custodiale riflette l'arretratezza con cui nel nostro Paese si tende a vedere tali beni solo come fonte di costo. Sono agenti piuttosto proattivi che modellano la nostra memoria. Sono quindi un fattore strategico per colmare le lacune. D'altra parte, gli archivi devono affrontare le lacune interne che incidono sulla loro missione e ne ostacolano l'uso: in un mondo di tecnologie in continua evoluzione, gli archivi si sforzano di gestire nuovi oggetti, formati e tecniche;

- una metodologia che prevede la determinazione del "valore d'uso" dei beni culturali, attraverso l'applicazione di formule finanziarie, è allo studio di un gruppo di lavoro che, già dal 2017, opera presso il Servizio studi dipartimentale (SESD) della Ragioneria generale dello Stato con l'obiettivo di applicare al patrimonio culturale italiano gli standard internazionali sulla contabilità pubblica (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*). Fanno parte del gruppo di lavoro la Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio, l'Istat. Il gruppo di lavoro del SESD ha già elaborato una metodologia che ha permesso di contabilizzare - a scopo di sperimentazione - i patrimoni della Galleria Borghese e di Villa d'Este a Tivoli. Il progetto di sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato *Heritage in financial reporting* potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza - colto in ambito accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma "La Sapienza" e il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre - per comprendere il ruolo degli archivi non solo come *asset* patrimoniale, ma anche come componente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale. In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore economico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico nazionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro Paese;

- la connessione di tali questioni tecnico-gestionali con l'essenza stessa della democrazia è dimostrata dall'imminente iniziativa "Bridging the democracy gap", proiettata sulla nona conferenza dell'*International Council of Archives*, che si terrà a Roma tra il 19 e il 23 settembre del prossimo anno, in collaborazione con SOS Archivi e Symposia srl, sul tema dell'Archivio come mezzo per colmare un divario trasversale e multilivello, evento organizzato con la *partnership* di ANAI e DGA del Ministero della cultura,

impegna il Governo:

- in occasione dell'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 119, a condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili sinergie con l'ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di questo importante *asset* che ha un impatto sul benessere collettivo, al pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES;

- ad utilizzare i fondi di cui all'articolo 119, e tutti gli altri reperibili nella manovra di bilancio, per la ripresa del "programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico" (di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) in funzione del rilancio di tutte le iniziative di digitalizzazione enunciate in premessa;

- a bandire nuovi concorsi per gli archivi di Stato e per l'amministrazione dei beni archivistici presso il Ministero della cultura, ponendo rimedio al grave deficit di risorse umane e finanziarie, di cui soffre il sistema archivistico nazionale e lo rende inidoneo a fronteggiare anche solo le basilari funzioni di conservazione del patrimonio documentale prodotto dalla plurisecolare storia d'Italia;

- ad una verifica esaustiva delle inadempienze all'obbligo di mettere a disposizione tutti i documenti che superano i limiti temporali massimi di cui all'articolo 122 del "Codice Urbani", esigendo da tutte le pubbliche amministrazioni la redazione di un inventario analitico dei documenti attinenti agli affari esauriti, per compiutamente metterli a disposizione dell'utenza; nel caso delle previsioni derogatorie circa l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato, imporre parità di trattamento per la ricerca storiografica decentrata, in modo che possano essere accessibili e consultabili - alle condizioni predette, poste dall'articolo 122 citato e salva soltanto l'apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui alla legge n. 124 del 2007 - anche i documenti degli archivi dello Stato Maggiore della Difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici per i quali non è contemplato l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato.

G/2448 sez. I/6/7

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Pittoni](#), [Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Marilotti](#), [Barbaro](#), [Iannone](#), [Corrado](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 117 attribuisce carattere di stabilità alle misure contenute nella "card cultura";

il settore della cultura è uno tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi e la musica, in particolare, produce valore sociale, culturale, economico;

è necessario sviluppare una progettualità politico-culturale riguardante il sistema formativo musicale anche nella fascia d'età 0-16;

l'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituiva il Bonus strumenti musicali (il cosiddetto «Bonus Stradivari»), concernente l'agevolazione sull'acquisto di strumenti musicali, poi confermato con l'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e prorogato fino al 2018 con l'articolo 1, comma 643 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In pratica, l'agevolazione dava diritto ad uno sconto di importo massimo pari al 65 per cento del prezzo finale dello strumento e fino al limite di 2.500 euro, era applicata direttamente dal rivenditore al momento dell'acquisto, che successivamente recuperava l'importo in compensazione con il modello F24;

il principale problema dello stanziamento iniziale era dato dai pochi fondi per coprire tutte le richieste arrivate nel 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre il «Bonus strumenti musicali», aumentandone possibilmente la capienza rispetto a quello del 2018, per sostenere non solo gli studenti di musica, ma anche i rivenditori e i produttori di strumenti musicali, particolarmente colpiti dalla crisi economica del settore e dalla concorrenza del mercato *online* ed estero.

G/2448 Sez. I/1/9 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che

l'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n.995 del 2010 da parte dell'autorità nazionale competente, istituisce il Registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

in tale registro sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che effettuano la prima immissione nel mercato di legno o di prodotti da esso derivati;

considerato che

la normativa europea è nata per impedire il commercio di legno illegale proveniente da paesi extra UE;

non risulta che in altri paesi UE siano stati istituiti registri analoghi a quello italiano;

le informazioni che dovrebbero essere inserite in questa nuova piattaforma sono già in possesso della Pubblica Amministrazione;

considerato altresì che il corrispettivo annuale dovuto per l'iscrizione è fissato in 20 euro annuali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dall'obbligo della registrazione le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c. e le imprese forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione.

G/2448 Sez. I/1/9

[Durnwalder, Steger](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che

l'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n.995 del 2010 da parte dell'autorità nazionale competente, istituisce il Registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

in tale registro sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che effettuano la prima immissione nel mercato di legno o di prodotti da esso derivati;

considerato che

la normativa europea è nata per impedire il commercio di legno illegale proveniente da paesi extra UE;

non risulta che in altri paesi UE siano stati istituiti registri analoghi a quello italiano;

le informazioni che dovrebbero essere inserite in questa nuova piattaforma sono già in possesso della Pubblica Amministrazione;

considerato altresì che il corrispettivo annuale dovuto per l'iscrizione è fissato in 20 euro annuali;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere dall'obbligo della registrazione le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c. e le imprese forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione.

G/2448 Sez. I/2/9 (testo 2)

[Durnwalder, Steger](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che

l'articolo 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 prevede che: "Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.";

l'articolo 18, comma 3-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97, così come modificato dall'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che: "Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81";

l'articolo 68, comma 15-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 ha posticipato, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 citato;

considerato che

il tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in particolare la vendemmia è un'attività tradizionale che si svolge per brevi e brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell'annuale raccolta dell'uva lo fanno solo e unicamente per un legame di amicizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;

con questo spirito sono stati presentati in diversi provvedimenti *in itinere* presso i due rami del Parlamento emendamenti volti ad eliminare il limite temporale della norma («fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020») per renderla, in questo modo, strutturale per le attività di sostegno nella vendemmia;

inoltre le proposte presentate contenevano un esplicito riferimento al fatto che tali soggetti che supportano l'agricoltore, non devono essere considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nell'ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene eseguito manualmente;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere strutturale la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*. della legge 31 gennaio 1994, n.97 per le attività di sostegno alla vendemmia nelle zone di montagna.

G/2448 Sez. I/2/9

[Durnwalder, Steger](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premessi che

l'articolo 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 prevede che: "*Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.*";

l'articolo 18, comma 3-*bis*. della legge 31 gennaio 1994, n. 97, così come modificato dall'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che: "*Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81*";

l'articolo 68, comma 15-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 ha posticipato, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 citato;

considerato che

il tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in particolare la vendemmia è un'attività tradizionale che si svolge per brevi e brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell'annuale raccolta dell'uva lo fanno solo e unicamente per un legame di amicizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;

con questo spirito sono stati presentati in diversi provvedimenti *in itinere* presso i due rami del Parlamento emendamenti volti ad eliminare il limite temporale della norma («fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020») per renderla, in questo modo, strutturale per le attività di sostegno nella vendemmia;

inoltre le proposte presentate contenevano un esplicito riferimento al fatto che tali soggetti che supportano l'agricoltore, non devono essere considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nell'ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene eseguito manualmente;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere strutturale la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*. della legge 31 gennaio 1994, n.97 per le attività di sostegno alla vendemmia nelle zone di montagna.

G/2448 Sez. I/3/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

molti agricoltori hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio;

in caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni succede che tali agricoltori subiscono danni alle colture ed ai fabbricati, con conseguenti gravi perdite economiche che non consentono loro di pagare le rate per un certo periodo. Questo comporta la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, da parte di ISMEA, facendo perdere, così, il terreno agli agricoltori e rendendo vani tutti i sacrifici affrontati per la sua conduzione per motivi che prescindono dalla loro volontà, ma determinati dagli eventi atmosferici;

considerato che:

il più delle volte i piccoli agricoltori sono ignari delle procedure messe in atto dalle istituzioni e, pertanto, pur in presenza di eventuali agevolazioni previste non sono in grado di avvalersene o giovarsene,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati per calamità naturali, che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provveda in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA;

a prevedere, inoltre, che tali disposizioni si applichino ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

G/2448 Sez. I/3/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

molti agricoltori hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio;

in caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni succede che tali agricoltori subiscono danni alle colture ed ai fabbricati, con conseguenti gravi perdite economiche che non consentono loro di pagare le rate per un certo periodo. Questo comporta la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, da parte di ISMEA, facendo perdere, così, il terreno agli agricoltori e rendendo vani tutti i sacrifici affrontati per la sua conduzione per motivi che prescindono dalla loro volontà, ma determinati dagli eventi atmosferici;

considerato che:

il più delle volte i piccoli agricoltori sono ignari delle procedure messe in atto dalle istituzioni e, pertanto, pur in presenza di eventuali agevolazioni previste non sono in grado di avvalersene o giovarsene,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati per calamità naturali, che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provveda in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA;

di prevedere, inoltre, che tali disposizioni si applichino ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

G/2448 Sez. I/4/9

[De Bonis](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

i prodotti biologici derivano da metodi di coltivazione e di allevamento che utilizzano l'impiego di sostanze naturali, senza l'uso di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi), senza sfruttare eccessivamente le risorse naturali per preservarle, in un modello di sviluppo che duri nel tempo e con una maggiore sicurezza per la salute;

l'agricoltura biologica è un metodo di produzione, scelto volontariamente dagli operatori, che a partire dal 1991 è stato regolamentato dall'Unione Europea. Tra i suoi obiettivi prioritari, dunque, ci sono il rispetto dell'ambiente, del benessere animale e la tutela del consumatore;

la normativa comunitaria, in continua evoluzione, definisce i principi fondamentali, descrive le tecniche ammesse ed i prodotti che possono essere utilizzati nel processo produttivo, prescrive un sistema di registrazione aziendale, a garanzia della rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera ed un sistema di etichettatura uniforme a livello comunitario che ne permette l'identificazione ed il riconoscimento da parte del consumatore attraverso il logo "euro leaf";

a partire dagli anni '90, il settore delle produzioni biologiche è in continua crescita. Infatti, a livello nazionale, già nel 2013 il biologico copriva oltre il 10 per cento della superficie agricola utilizzata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che, a decorrere dall'anno 2022 venga concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari ammessi in agriBio di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

G/2448 Sez. I/4/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

i prodotti biologici derivano da metodi di coltivazione e di allevamento che utilizzano l'impiego di sostanze naturali, senza l'uso di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi), senza sfruttare eccessivamente le risorse naturali per preservarle, in un modello di sviluppo che duri nel tempo e con una maggiore sicurezza per la salute;

l'agricoltura biologica è un metodo di produzione, scelto volontariamente dagli operatori, che a partire dal 1991 è stato regolamentato dall'Unione Europea. Tra i suoi obiettivi prioritari, dunque, ci sono il rispetto dell'ambiente, del benessere animale e la tutela del consumatore;

la normativa unionale, in continua evoluzione, definisce i principi fondamentali, descrive le tecniche ammesse ed i prodotti che possono essere utilizzati nel processo produttivo, prescrive un sistema di registrazione aziendale, a garanzia della rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera ed un sistema di etichettatura uniforme a livello comunitario che ne permette l'identificazione ed il riconoscimento da parte del consumatore attraverso il logo "euro leaf";

a partire dagli anni '90, il settore delle produzioni biologiche è in continua crescita. Infatti, a livello nazionale, già nel 2013 il biologico copriva oltre il 10 per cento della superficie agricola utilizzata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dall'anno 2022 venga concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive autorizzate in agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di alcuni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi ammessi.

G/2448 Sez. I/5/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la legge n. 230/1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione di nuovi contratti;

mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

a seguito dello sviluppo della "zootecnia industriale" (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere, nel 2015, ha registrato i 9,13 miliardi di euro, mentre il fatturato di mangimi e premiscele, nel 2017, ha raggiunto i 7,271 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria "soccida industriale", non prevista dal codice, ma cucita ad arte per l'agroindustria come un abito sartoriale;

considerato che:

il legislatore, tuttavia, riconoscendo l'esistenza di limiti e derive nell'applicazione pratica dello strumento giuridico, ritenuto da più parti desueto e inadeguato, nonché fonte di abusi e sperequazioni, anche territoriali, ha incardinato una proposta di legge di modifica del contratto di soccida semplice per riequilibrare i rapporti all'interno della filiera, ma non all'interno del territorio. Tale proposta (Atto Camera 1768, presentata il 6 novembre 2013) non ha concluso il suo iter anche perché il tentativo di riequilibrare i rapporti, da più parti, è stato ritenuto velleitario (alcuni parlamentari e organizzazioni sindacali conservatori si sono opposti alla riforma),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e la destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico. Tale soluzione favorirebbe la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse.

G/2448 Sez. I/5/9

[De Bonis](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la legge n. 230/1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione di nuovi contratti;

mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

a seguito dello sviluppo della "zootecnia industriale" (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere, nel 2015, ha registrato i 9,13 miliardi di euro, mentre il fatturato di mangimi e premiscele, nel 2017, ha raggiunto i 7,271 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria "soccida industriale", non prevista dal codice, ma cucita ad arte per l'agroindustria come un abito sartoriale;

considerato che:

il legislatore, tuttavia, riconoscendo l'esistenza di limiti e derive nell'applicazione pratica dello strumento giuridico, ritenuto da più parti desueto e inadeguato, nonché fonte di abusi e sperequazioni, anche territoriali, ha incardinato una proposta di legge di modifica del contratto di soccida semplice per riequilibrare i rapporti all'interno della filiera, ma non all'interno del territorio. Tale proposta (Atto Camera 1768, presentata il 6 novembre 2013) non ha concluso il suo iter anche perché il tentativo di riequilibrare i rapporti, da più parti, è stato ritenuto velleitario (alcuni parlamentari e organizzazioni sindacali conservatori si sono opposti alla riforma),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e la destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico. Tale soluzione favorirebbe la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse.

G/2448 Sez. I/6/9

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

per favorire le esigenze delle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, degli allevatori e dei pescatori, che intendono uscire dalla crisi economica vi è la necessità di concedere loro sostegni per il salvataggio e la ristrutturazione;

occorrerebbe prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolto in maniera specifica al salvataggio e alla ristrutturazione di tali imprese e soggetti danneggiati da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà;

una prima modalità di aiuto potrebbe concretizzarsi nella forma del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti al fine di salvare e di ristrutturare le imprese. L'ammortamento dovrebbe essere stabilito su un arco temporale di quindici anni, tre dei quali di preammortamento;

quanto all'entità dell'aiuto si potrebbe prevedere la possibilità di usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro. Inoltre, altre forme di intervento per la ristrutturazione delle imprese agricole potrebbero essere i conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie in conformità ai criteri e alle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre alla riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere norme così come indicato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/7/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui: anatocismo nei rapporti di conto corrente), occorrerebbero misure volte a sospendere per almeno un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di tali soggetti, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito;

sarebbe opportuno varare delle misure di sospensione, almeno per due anni i debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori (anche non in bonis) in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito;

inoltre, sarebbe opportuno che, in caso di utilizzo del beneficio della sospensione di cui alla precedente premessa, decorso il termine della moratoria, l'agricoltore (o l'impresa agricola) potesse procedere alla rateizzazione, fino a un massimo di 72 mesi, al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria, per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni così come specificato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/7/9

[De Bonis](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui: anatocismo

nei rapporti di conto corrente), occorrerebbero misure volte a sospendere per almeno un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di tali soggetti, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito;

sarebbe opportuno varare delle misure di sospensione, almeno per due anni i debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori (anche non in bonis) in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito;

inoltre, sarebbe opportuno che, in caso di utilizzo del beneficio della sospensione di cui alla precedente premessa, decorso il termine della moratoria, l'agricoltore (o l'impresa agricola) potesse procedere alla rateizzazione, fino a un massimo di 72 mesi, al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria, per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere disposizioni così come specificato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/8/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesse che:

secondo gli ultimi dati ISTAT, dopo la performance negativa del 2019 (-1,6 per cento il valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha subito una ulteriore marcata contrazione: nel 2020 la produzione è diminuita in volume del 3,2 per cento e il valore aggiunto del 6 per cento;

la flessione è stata più contenuta per la produzione agricola di beni e servizi (-1,4 per cento in volume e -0,5 per cento in valore), gli effetti della pandemia hanno però inciso pesantemente sulle attività secondarie dell'agricoltura (-20,3 per cento in volume);

i dati statistici, dunque, dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento;

a fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri ed imprenditori agricoli professionali;

l'agricoltura, infatti, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico degli scorsi decenni. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano, probabilmente e a fatica, essendo disponibili a qualsiasi lavoro, occupazione in altri settori;

considerato che:

gli anziani, che pure svolgono ancora una preziosa attività di presidio del territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese ed aver versato decenni di contributi previdenziali e assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione veramente inadeguata, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina all'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo previdenziale/assicurativo;

oggi non sono pochi gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, che non è per niente sufficiente considerata l'erosione del reddito dovuta agli ingenti aumenti dei costi delle bollette di energia e del gas, delle tasse varie e del generale costo della vita, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà ed in affitto. Infatti, l'89,4 per cento degli agricoltori percepisce una pensione che non arriva a 600 euro al mese. E così, anche dopo i 70 e gli 80 anni, molti continuano a lavorare, con buona pace del ricambio generazionale;

eppure, i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, continuano ad aumentare (cfr. Circolare INPS numero 91/2021),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere i trattamenti pensionistici, aumentando la pensione ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, attribuendo loro un assegno mensile pari almeno alle 780 euro mensili concesse per il reddito di cittadinanza. Questo rappresenterebbe un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro, di sacrificio e di esperienza, nonché per i contributi versati alle casse previdenziali.

G/2448 Sez. I/8/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

secondo gli ultimi dati ISTAT, dopo la performance negativa del 2019 (-1,6 per cento il valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha subito una ulteriore marcata contrazione: nel 2020 la produzione è diminuita in volume del 3,2 per cento e il valore aggiunto del 6 per cento;

la flessione è stata più contenuta per la produzione agricola di beni e servizi (-1,4 per cento in volume e -0,5 per cento in valore), gli effetti della pandemia hanno però inciso pesantemente sulle attività secondarie dell'agricoltura (-20,3 per cento in volume);

i dati statistici, dunque, dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento;

a fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri ed imprenditori agricoli professionali;

l'agricoltura, infatti, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico degli scorsi decenni. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano, probabilmente e a fatica, essendo disponibili a qualsiasi lavoro, occupazione in altri settori;

considerato che:

gli anziani, che pure svolgono ancora una preziosa attività di presidio del territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese ed aver versato decenni di contributi previdenziali e assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione veramente inadeguata, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina all'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo previdenziale/assicurativo;

oggi non sono pochi gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, che non è per niente sufficiente considerata l'erosione del reddito dovuta agli ingenti aumenti dei costi delle bollette di energia e del gas, delle tasse varie e del generale costo della vita, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà ed in affitto. Infatti, l'89,4 per cento degli agricoltori percepisce una pensione che non arriva a 600 euro al mese. E così, anche dopo i 70 e gli 80 anni, molti continuano a lavorare, con buona pace del ricambio generazionale;

eppure, i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, continuano ad aumentare (cfr. Circolare INPS numero 91/2021),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i trattamenti pensionistici, aumentando la pensione ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, attribuendo loro un assegno mensile pari almeno alle 780 euro mensili concesse per il reddito di cittadinanza. Questo rappresenterebbe un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro, di sacrificio e di esperienza, nonché per i contributi versati alle casse previdenziali.

G/2448 Sez. I/1/10**Collina, Giacobbe**

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'articolo 153 istituisce un apposito fondo per la transizione industriale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

il settore industriale dell'*automotive* è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica; ciò ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni, hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto, sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi *automotive* a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, leasing, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore nel suo complesso, dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da COVID-19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di mobilità dei cittadini;

tali fattori impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione. In particolare:

a) la necessità di ridurre l'impatto ambientale delle emissioni inquinanti delle automobili ha, infatti, spinto la Commissione europea a proporre uno stringente percorso (*Fit for 55*) volto a favorire nei prossimi anni la progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e a prevedere la cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico: l'esigenza di raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, determina la necessaria riduzione delle emissioni del trasporto su strada tra il 19 per cento e il 21 per cento entro il 2030 e tra il 98 e quasi il 100 per cento entro il 2050; la proposta di regolamento COM(2021) 556 final, stabilisce dunque che a decorrere dal 1° gennaio 2035 le emissioni medie delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri di nuova produzione nell'ambito dell'Unione europea devono essere ridotte del 100 per cento rispetto all'obiettivo del 2021: ciò comporta che ogni nuova vettura commercializzata a tale data dovrà essere ad emissioni zero;

b) il progressivo sviluppo tecnologico dei motori EV e delle batterie, in grado di garantire alle vetture bassi costi di gestione e una crescente autonomia nella percorrenza, oltre a rispondere alle esigenze della riduzione delle emissioni inquinanti, prefigura nel prossimo futuro vantaggi economici, sia per le case automobilistiche, sia per gli acquirenti dei veicoli EV. La progressiva riduzione dei costi di produzione e della componente batterie renderà, inoltre, notevolmente più conveniente la gestione e la manutenzione dei veicoli EV rispetto ai veicoli a propulsione termica, inducendo i consumatori ad orientarsi con sempre maggiore convinzione verso l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica;

c) la possibilità di gestire, con una sola centralina sensoriale di comando, la guida degli autoveicoli senza interventi diretti del guidatore o con sistemi di guida semi-autonoma ha recentemente aperto una nuova frontiera di concorrenza fra le grandi case automobilistiche. Tesla, Bmw, Audi, Honda e Volkswagen, hanno avviato consistenti investimenti che porteranno tutti i grandi gruppi automobilistici a produrre modelli di autoveicoli con dispositivi o suite di sistemi interattivi in grado di gestire con sempre maggiore autonomia il dinamismo della vettura;

considerato che:

in molti Paesi, tra cui l'Italia, stanno crescendo in misura esponenziale sia la domanda di servizi di mobilità condivisa nei centri urbani, sia le nuove formule di proprietà del mezzo, prefigurando per tale via un trend di futura ricomposizione della domanda di automobili di proprietà;

l'insieme di questi nuovi scenari inizia a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione, ma indirettamente sull'intera filiera dell'*automotive*;

nelle scorse settimane, Stellantis, il più grande gruppo automobilistico presente in Italia con 6 grandi poli di produzione, più altri di ridotte dimensioni, e che occupa nel nostro territorio circa 66.000 dipendenti, ha annunciato l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un piano industriale ancora non reso pubblico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento, che produce motori diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, a cui si aggiungono quelle in atto presso altre importanti aziende automobilistiche presenti in Italia, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per circa 700 lavoratori, tra cui i 152 addetti dello stabilimento di Ceriano Laghetto (Monza Brianza) della Gianetti Ruote S.r.l., raggiunti dalla notizia della chiusura della fabbrica e dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo; i 422 dipendenti dello stabilimento della GKN Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) del gruppo multinazionale GKN Automotive limited, specializzata nella produzione di semiassi, con l'avvio della procedura di licenziamento irreversibile e irrevocabile; la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), parte della società multinazionale The Timken company, specializzata in cuscinetti e componenti per la trasmissione meccanica di potenza, in cui è stato annunciato il licenziamento dei 106 addetti;

oltre queste, già palesatesi, sono state preannunciate situazioni di allerta di imprese estere (Vitesco ex Continental, Bosch, Denso) che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro, considerando anche l'indotto;

considerato che:

la filiera dell'*automotive* e quella dei servizi *automotive*, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi;

il solo settore dell'industria automotive, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori. La filiera a valle dell'industria automotive, con particolare riguardo alle attività di vendita di autoveicoli, leasing, noleggio, commercializzazione dei componenti, trasporti, manutenzione e riparazione, riguarda migliaia di aziende e dipendenti che già oggi stanno affrontando un profondo cambiamento, che proseguirà su tale percorso anche nei prossimi anni. Si riducono considerevolmente i luoghi fisici come concessionari di vendita, sostituiti dai circuiti di vendita diretta on line, e crescono esponenzialmente sulla rete i siti di rivendita di ricambi e componentistica automobilistica;

nel 2017 il settore dell'industria dell'automotive fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento. In base alle ultime rilevazioni statistiche dell'ANFIA, relative ai primi sei mesi del 2021, la filiera dell'industria dell'automotive ha registrato una buona ripresa, ma con indici di fatturato sensibilmente inferiori al periodo pre COVID;

i cambiamenti in atto nel settore automotive possono rappresentare un'occasione per rafforzare il ruolo strategico del settore e quello delle numerose aziende che vi operano con ricadute positive, sia in termini di contributo al PIL, sia occupazionali in tutto il territorio nazionale e per aprire nuovi canali di produzione, in particolare in ambito microelettronico e nella produzione di componentistica innovativa;

queste opportunità, tuttavia, come evidenziato dalle stesse imprese e dalle rappresentanze sindacali del settore, necessitano, da un lato, di adeguate politiche di accompagnamento in grado di garantire una transizione progressiva verso le nuove produzioni necessarie e, dall'altro, di interventi con ricaduta immediata in grado sostenere la continuità produttiva alle imprese del settore a fronte delle difficoltà già presenti o che si stanno delineando su tale percorso;

la transizione in atto dell'industria automobilistica verso i nuovi modelli di produzione sconta, tuttavia, una serie di potenziali ostacoli dovuti al combinato disposto della forte contrazione della domanda determinatasi a seguito della pandemia, dell'ingente mole di investimenti in ricerca e sviluppo in atto per riconvertire le produzioni verso nuovi modelli di autoveicoli a basse emissioni, e dalla crisi della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che sta determinando rallentamenti nella produzione, se non chiusure temporanee degli stabilimenti in tutta l'Europa e nel resto del mondo;

ad agosto le immatricolazioni hanno registrato un nuovo drastico calo del 27,3 per cento (64.689 unità) dopo la riduzione di luglio pari al 19,4 per cento. La domanda di autoveicoli, dopo l'iniziale ripresa nei primi mesi del 2021, in gran parte dovuti alla ripresa delle attività a seguito delle chiusure determinate dall'emergenza da COVID-19 e alla disponibilità degli incentivi dell'ecobonus, torna su livelli di forte criticità. I fondi a disposizione per l'ecobonus, nonostante i più recenti rifinanziamenti, non riusciranno a coprire gli acquisti fino al 31 dicembre, riproponendo il problema delle misure intermittenti e gli inevitabili effetti regressivi sul mercato;

la caduta delle immatricolazioni dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti della Stellantis presenti nel nostro territorio (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip; nel frattempo, l'azienda taiwanese TSMC, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro sui prodotti finali;

l'insieme di questi eventi produce una situazione del mercato dell'auto decisamente peggiore di quella del contesto economico italiano e ne rallenta le prospettive di ripresa;

valutato che:

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore automotive nel nostro Paese rappresentano uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della Cop21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

gli interventi a sostegno della domanda rappresentano quindi uno strumento indispensabile per la tenuta complessiva del settore automotive. A partire dal 2019, è in vigore un piano di incentivazione per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, che originariamente prevedeva di agevolare solo l'acquisto di ciclomotori elettrici ed auto ibride plug-in ed elettriche, e che è stato esteso anche alle vetture con motorizzazione tradizionale, purché di ultima generazione. La legge di bilancio per il 2021 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo per tale misura circa 690 milioni di euro e ha introdotto incentivi anche per i veicoli commerciali e i veicoli speciali. Da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021 ("Sostegni bis") la misura è stata rifinanziata con ulteriori 350 milioni di euro, di cui 40 destinati a un nuovo incentivo per l'acquisto di auto usate, omologate in una classe non inferiore a euro 6. Nei prossimi mesi, anche alla luce dell'andamento delle vendite e degli impatti della misura sulla filiera della componentistica, dovranno essere necessariamente adottati ulteriori interventi per sostenere il settore industriale e dare continuità a tale percorso di avvicinamento dei cittadini ad acquisti sostenibili;

in relazione agli investimenti, il piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 2, componente 2, contiene progetti per un totale di 23,78 miliardi di euro, numerosi dei quali riguardano investimenti mirati allo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, tra i quali il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica e la dotazione di veicoli elettrici per servizi e trasporto pubblico locale. A queste se ne dovranno necessariamente aggiungere altre, a livello sia nazionale che europeo, per garantire una transizione con prospettive certe per le imprese del settore;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi *ad hoc*, che prevedano sostegno: 1) alla riconversione produttiva (senza discriminazioni territoriali, soprattutto per le aziende che "subiscono" normativamente uno stop produttivo); 2) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale; 3) alla riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

per quanto riguarda la produzione delle batterie, a partire dal 2017, con il varo dell'alleanza europea per le batterie, la Commissione europea ha lanciato diverse iniziative a sostegno della produzione di tali componenti cruciali per l'industria dell'automobile elettrica. La Commissione ha approvato due finanziamenti, il 9 dicembre 2019 per 3,2 miliardi di euro e il 26 gennaio 2021 per 2,9 miliardi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato a due IPCEI, a cui l'Italia ha preso parte, per progetti di ricerca e sviluppo su tutta la catena del valore delle batterie;

nel mese di luglio, Stellantis ha annunciato di aver trovato un accordo con il Governo italiano per realizzare a Termoli una *gigafactory* per la produzione di batterie per i veicoli elettrificati. Si tratta di un primo importante sito di produzione di batterie nel nostro Paese a cui dovranno seguirne altri;

in relazione alla produzione di semiconduttori occorre adottare ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo del settore della microelettronica e l'insediamento nel nostro Paese di una o più fabbriche di lavorazione dei semiconduttori. In tal senso, interessanti gli incontri dell'amministratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni;

l'eventuale collocazione di uno o più stabilimenti di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale, oltre ad aiutare il settore dell'automotive, rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'*automotive* nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica per tutto il 2021;

2) a predisporre nel presente disegno di legge adeguate risorse per la prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per il rifinanziamento degli interventi di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con motorizzazione tradizionale purché di ultima generazione;

3) ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'*automotive*, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

4) a salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore dell'*automotive* tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione degli impianti;

5) ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il ruolo strategico della filiera dell'*automotive* e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziare; a farsi, altresì, promotore nell'*iter* legislativo europeo di approvazione della proposta dalla Commissione "*Fit for 55*" di proposte che disegnino una strada verso la decarbonizzazione, che sia sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali in considerazione delle peculiarità della filiera italiana e dei consumatori italiani e che preveda *target* realisticamente raggiungibili, non discriminazione delle tecnologie e valorizzazione dei benefici ambientali dei biocarburanti;

6) ad adottare tutte le iniziative necessarie, con la semplificazione degli strumenti esistenti e con l'identificazione di misure *ad hoc*, affinché la filiera industriale dell'*automotive* sia accompagnata nei prossimi anni nella transizione verso le produzioni di veicoli ad emissione zero, nel rispetto delle scadenze sulle quali l'Italia si è impegnata in sede internazionale ed europea, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel nostro territorio, nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

7) ad assumere iniziative per l'istituzione un fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione ecologica di imprese e lavoratori del settore dell'*automotive*, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) a sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) a sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'*automotive*, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) a sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'*automotive*, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'*automotive* e del trasporto pubblico locale di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

8) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale;

9) a mantenere, in linea con gli indirizzi UE, la neutralità tecnologica come elemento fondamentale e principio guida a cui deve ispirarsi la normativa sulla mobilità sostenibile.

G/2448 Sez. I/1/10 (testo 2)

[Collina](#), [Giacobbe](#), [Ripamonti](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Pianasso](#), [Anastasi](#), [Mollame](#), [Donno](#), [Marti](#)

Accolto dal Governo

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'articolo 153 istituisce un apposito fondo per la transizione industriale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

il settore industriale dell'*automotive* è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica; ciò ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni, hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto, sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi *automotive* a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, leasing, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore nel suo complesso, dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da COVID-19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di mobilità dei cittadini;

tali fattori impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione. In particolare:

a) la necessità di ridurre l'impatto ambientale delle emissioni inquinanti delle automobili ha, infatti, spinto la Commissione europea a proporre uno stringente percorso (*Fit for 55*) volto a favorire nei prossimi anni la progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e a prevedere la cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico: l'esigenza di raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, determina la necessaria riduzione delle emissioni del trasporto su strada tra il 19 per cento e il 21 per cento entro il 2030 e tra il 98 e quasi il 100 per cento entro il 2050; la proposta di regolamento COM(2021) 556 final, stabilisce dunque che a decorrere dal 1° gennaio 2035 le emissioni medie delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri di nuova produzione nell'ambito dell'Unione europea devono essere ridotte del 100 per cento rispetto all'obiettivo del 2021: ciò comporta che ogni nuova vettura commercializzata a tale data dovrà essere ad emissioni zero;

b) il progressivo sviluppo tecnologico dei motori EV e delle batterie, in grado di garantire alle vetture bassi costi di gestione e una crescente autonomia nella percorrenza, oltre a rispondere alle esigenze della riduzione delle emissioni inquinanti, prefigura nel prossimo futuro vantaggi economici, sia per le case automobilistiche, sia per gli acquirenti dei veicoli EV. La progressiva riduzione dei costi di produzione e della componente batterie renderà, inoltre, notevolmente più conveniente la gestione e la manutenzione dei veicoli EV rispetto ai veicoli a propulsione termica, inducendo i consumatori ad orientarsi con sempre maggiore convinzione verso l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica;

c) la possibilità di gestire, con una sola centralina sensoriale di comando, la guida degli autoveicoli senza interventi diretti del guidatore o con sistemi di guida semi-autonoma ha recentemente aperto una nuova frontiera di concorrenza fra le grandi case automobilistiche. Tesla, Bmw, Audi, Honda e Volkswagen, hanno avviato consistenti investimenti che porteranno tutti i grandi gruppi automobilistici a produrre modelli di autoveicoli con dispositivi o suite di sistemi interattivi in grado di gestire con sempre maggiore autonomia il dinamismo della vettura;

considerato che:

in molti Paesi, tra cui l'Italia, stanno crescendo in misura esponenziale sia la domanda di servizi di mobilità condivisa nei centri urbani, sia le nuove formule di proprietà del mezzo, prefigurando per tale via un trend di futura ricomposizione della domanda di automobili di proprietà;

l'insieme di questi nuovi scenari inizia a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione, ma indirettamente sull'intera filiera dell'automotive;

nelle scorse settimane, Stellantis, il più grande gruppo automobilistico presente in Italia con 6 grandi poli di produzione, più altri di ridotte dimensioni, e che occupa nel nostro territorio circa 66.000 dipendenti, ha annunciato l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un piano industriale ancora non reso pubblico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento, che produce motori diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, a cui si aggiungono quelle in atto presso altre importanti aziende automobilistiche presenti in Italia, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per circa 700 lavoratori, tra cui i 152 addetti dello stabilimento di Ceriano Laghetto (Monza Brianza) della Gianetti Ruote S.r.l., raggiunti dalla notizia della chiusura della fabbrica e dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo; i 422 dipendenti dello stabilimento della GKN Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) del gruppo multinazionale GKN Automotive limited, specializzata nella produzione di semiassi, con l'avvio della procedura di licenziamento irreversibile e irrevocabile; la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), parte della società multinazionale The Timken company, specializzata in cuscinetti e componenti per la trasmissione meccanica di potenza, in cui è stato annunciato il licenziamento dei 106 addetti;

oltre queste, già palesatesi, sono state preannunciate situazioni di allerta di imprese estere (Vitesco ex Continental, Bosch, Denso) che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro, considerando anche l'indotto;

considerato che:

la filiera dell'*automotive* e quella dei servizi *automotive*, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi;

il solo settore dell'industria automotive, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori. La filiera a valle dell'industria automotive, con particolare riguardo alle attività di vendita di autoveicoli, leasing, noleggio, commercializzazione dei componenti, trasporti, manutenzione e riparazione, riguarda migliaia di aziende e dipendenti che già oggi stanno affrontando un profondo cambiamento, che proseguirà su tale percorso anche nei prossimi anni. Si riducono considerevolmente i luoghi fisici come concessionari di vendita, sostituiti dai circuiti di vendita diretta on line, e crescono esponenzialmente sulla rete i siti di rivendita di ricambi e componentistica automobilistica;

nel 2017 il settore dell'industria dell'automotive fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento. In base alle ultime rilevazioni statistiche dell'ANFIA, relative ai primi sei mesi del 2021, la filiera dell'industria dell'automotive ha registrato una buona ripresa, ma con indici di fatturato sensibilmente inferiori al periodo pre COVID;

i cambiamenti in atto nel settore automotive possono rappresentare un'occasione per rafforzare il ruolo strategico del settore e quello delle numerose aziende che vi operano con ricadute positive, sia in termini di contributo al PIL, sia occupazionali in tutto il territorio nazionale e per aprire nuovi canali di produzione, in particolare in ambito microelettronico e nella produzione di componentistica innovativa;

queste opportunità, tuttavia, come evidenziato dalle stesse imprese e dalle rappresentanze sindacali del settore, necessitano, da un lato, di adeguate politiche di accompagnamento in grado di garantire una transizione progressiva verso le nuove produzioni necessarie e, dall'altro, di interventi

con ricaduta immediata in grado sostenere la continuità produttiva alle imprese del settore a fronte delle difficoltà già presenti o che si stanno delineando su tale percorso;

la transizione in atto dell'industria automobilistica verso i nuovi modelli di produzione sconta, tuttavia, una serie di potenziali ostacoli dovuti al combinato disposto della forte contrazione della domanda determinatasi a seguito della pandemia, dell'ingente mole di investimenti in ricerca e sviluppo in atto per riconvertire le produzioni verso nuovi modelli di autoveicoli a basse emissioni, e dalla crisi della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che sta determinando rallentamenti nella produzione, se non chiusure temporanee degli stabilimenti in tutta l'Europa e nel resto del mondo;

ad agosto le immatricolazioni hanno registrato un nuovo drastico calo del 27,3 per cento (64.689 unità) dopo la riduzione di luglio pari al 19,4 per cento. La domanda di autoveicoli, dopo l'iniziale ripresa nei primi mesi del 2021, in gran parte dovuta alla ripresa delle attività a seguito delle chiusure determinate dall'emergenza da COVID-19 e alla disponibilità degli incentivi dell'ecobonus, torna su livelli di forte criticità. I fondi a disposizione per l'ecobonus, nonostante i più recenti rifinanziamenti, non riusciranno a coprire gli acquisti fino al 31 dicembre, riproponendo il problema delle misure intermittenti e gli inevitabili effetti regressivi sul mercato;

la caduta delle immatricolazioni dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti della Stellantis presenti nel nostro territorio (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip; nel frattempo, l'azienda taiwanese TSMC, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro sui prodotti finali;

l'insieme di questi eventi produce una situazione del mercato dell'auto decisamente peggiore di quella del contesto economico italiano e ne rallenta le prospettive di ripresa;

valutato che:

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore automotive nel nostro Paese rappresentano uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della Cop21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

gli interventi a sostegno della domanda rappresentano quindi uno strumento indispensabile per la tenuta complessiva del settore automotive. A partire dal 2019, è in vigore un piano di incentivazione per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, che originariamente prevedeva di agevolare solo l'acquisto di ciclomotori elettrici ed auto ibride plug-in ed elettriche, e che è stato esteso anche alle vetture con motorizzazione tradizionale, purché di ultima generazione. La legge di bilancio per il 2021 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo per tale misura circa 690 milioni di euro e ha introdotto incentivi anche per i veicoli commerciali e i veicoli speciali. Da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021 ("Sostegni bis") la misura è stata rifinanziata con ulteriori 350 milioni di euro, di cui 40 destinati a un nuovo incentivo per l'acquisto di auto usate, omologate in una classe non inferiore a euro 6. Nei prossimi mesi, anche alla luce dell'andamento delle vendite e degli impatti della misura sulla filiera della componentistica, dovranno essere necessariamente adottati ulteriori interventi per sostenere il settore industriale e dare continuità a tale percorso di avvicinamento dei cittadini ad acquisti sostenibili;

in relazione agli investimenti, il piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 2, componente 2, contiene progetti per un totale di 23,78 miliardi di euro, numerosi dei quali riguardano investimenti mirati allo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, tra i quali il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica e la dotazione di veicoli elettrici per servizi e trasporto pubblico locale. A queste se ne dovranno necessariamente aggiungere altre, a livello sia nazionale che europeo, per garantire una transizione con prospettive certe per le imprese del settore;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi *ad hoc*, che prevedano sostegno: 1) alla riconversione produttiva (senza discriminazioni territoriali, soprattutto per le aziende che "subiscono" normativamente uno stop produttivo); 2) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale; 3) alla riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

per quanto riguarda la produzione delle batterie, a partire dal 2017, con il varo dell'alleanza europea per le batterie, la Commissione europea ha lanciato diverse iniziative a sostegno della produzione di tali componenti cruciali per l'industria dell'automobile elettrica. La Commissione ha approvato due finanziamenti, il 9 dicembre 2019 per 3,2 miliardi di euro e il 26 gennaio 2021 per 2,9 miliardi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato a due IPCEI, a cui l'Italia ha preso parte, per progetti di ricerca e sviluppo su tutta la catena del valore delle batterie;

nel mese di luglio, Stellantis ha annunciato di aver trovato un accordo con il Governo italiano per realizzare a Termoli una *gigafactory* per la produzione di batterie per i veicoli elettrificati. Si tratta di un primo importante sito di produzione di batterie nel nostro Paese a cui dovranno seguirne altri;

in relazione alla produzione di semiconduttori occorre adottare ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo del settore della microelettronica e l'insediamento nel nostro Paese di una o più fabbriche di lavorazione dei semiconduttori. In tal senso, interessanti gli incontri dell'amministratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni;

l'eventuale collocazione di uno o più stabilimenti di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale, oltre ad aiutare il settore dell'automotive, rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1) adottare tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'*automotive* nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica per tutto il 2021;

2) predisporre nel presente disegno di legge adeguate risorse per la prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per il rifinanziamento degli interventi di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con motorizzazione tradizionale purché di ultima generazione;

3) adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'*automotive*, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

4) salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore dell'*automotive* tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione degli impianti;

5) attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il ruolo strategico della filiera dell'*automotive* e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziato; a farsi, altresì, promotore nell'*iter* legislativo europeo di approvazione della proposta dalla Commissione "*Fit for 55*" di proposte che disegnino una strada verso la decarbonizzazione, che sia sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali in considerazione delle peculiarità della filiera italiana e dei consumatori italiani e che preveda *target* realisticamente raggiungibili, non discriminazione delle tecnologie e valorizzazione dei benefici ambientali dei biocarburanti;

6) adottare tutte le iniziative necessarie, con la semplificazione degli strumenti esistenti e con l'identificazione di misure *ad hoc*, affinché la filiera industriale dell'*automotive* sia accompagnata nei prossimi anni nella transizione verso le produzioni di veicoli ad emissione zero, nel rispetto delle scadenze sulle quali l'Italia si è impegnata in sede internazionale ed europea, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel nostro territorio, nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

7) assumere iniziative per l'istituzione un fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione ecologica di imprese e lavoratori del settore dell'*automotive*, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'*automotive*, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'*automotive*, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'*automotive* e del trasporto pubblico locale di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

8) adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale;

9) mantenere, in linea con gli indirizzi UE, la neutralità tecnologica come elemento fondamentale e principio guida a cui deve ispirarsi la normativa sulla mobilità sostenibile.

G/2448 Sez. I/2/10

[Collina](#), [Giacobbe](#), [Lanzi](#), [Donno](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Giroto](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Mollame](#), [Tiraboschi](#)

Accolto dal Governo

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 10 reca proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0", del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

considerato che:

secondo i dati della Commissione europea, nel 2018 il valore dei semiconduttori nei sistemi elettronici ha raggiunto il 31,4 per cento. Le vendite mondiali di semiconduttori sono state di 113,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2020 e livello globale, la previsione a lungo termine della tendenza del mercato per i componenti elettronici è il superamento dei 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

in questi mesi si sta assistendo, per la prima volta, ad una grave carenza di offerta di semiconduttori a livello globale, rafforzata dall'aumento della domanda di oltre il 20 per cento a marzo 2021. Tale situazione sta mettendo a repentaglio la disponibilità dei numerosi e fondamentali prodotti finiti che necessitano di semiconduttori, quali *computer*, cellulari, dispositivi medici e veicoli;

la catena di approvvigionamento di semiconduttori è pertanto improvvisamente entrata al centro di scontri strategici e commerciali, in particolare tra Cina e Stati Uniti, con un impatto notevole sull'industria di semiconduttori mondiale; gli Stati Uniti stanno dunque adottando iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale;

le potenziali ripercussioni negative sui Paesi europei derivanti dalle tensioni strategiche e commerciali in atto nel mercato dei semiconduttori possono essere mitigate attraverso il rafforzamento dell'autonomia strategica europea, che consiste, in questo caso, in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di semiconduttori, cruciali per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita;

rilevato che:

tra le 7 *flagship* della strategia annuale di crescita sostenibile del 2020, di cui alla comunicazione della Commissione COM(2019) 650 final del 17 dicembre 2019, su cui si fonda la valutazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, la sesta, denominata "*scale-up*", riconosce che la transizione digitale della UE dipende dall'aumento delle capacità delle infrastrutture *cloud* dell'industria europea e dalla capacità di sviluppare componentistica più performante, all'avanguardia e sostenibile, individuando l'obiettivo di raddoppiare la produzione di semiconduttori in Europa entro il 2025, per produrre processori 10 volte più efficienti dal punto di vista energetico e consentire la rapida diffusione delle auto connesse e il raddoppio della quota di aziende della UE che utilizzano servizi *cloud* avanzati e *big data* dal 16 per cento di oggi;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) predisposto dal Governo italiano include pertanto lo stanziamento di 750 milioni di euro di contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico, tra i quali ricade la produzione di semiconduttori, ripartiti tra l'investimento 1 ("transizione 4.0") e l'investimento 2 ("investimenti ad alto contenuto tecnologico");

considerato che:

l'Unione europea è responsabile di circa il 10 per cento del mercato globale di semiconduttori, dal momento che le principali aziende produttrici nel mondo sono collocate prevalentemente fuori dall'Europa, a Taiwan, in Corea del Sud, negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina, con un unico grande produttore europeo, STMicroelectronics, in undicesima posizione, con sedi in Italia e Francia;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera;

considerato altresì che:

nell'ambito della strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dai Paesi asiatici nel luglio scorso, l'amministratore delegato della *Intel Corporation*, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, in cui ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni; la scelta della collocazione di tale fabbrica sarebbe stata presa in tempi brevi, ed è stata espresso un forte ottimismo verso l'Italia, dovuto all'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, con i conseguenti investimenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l'eventuale collocazione dello stabilimento Intel di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

impegna il Governo:

a prevedere semplificazioni burocratiche e incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive da parte di aziende estere, al fine di rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori e garantire il mantenimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, nonché ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori.

G/2448 Sez. I/3/10

[Anastasi](#)

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premessi che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 158 che, in continuità rispetto al decreto-legge n. 130 del 2021, di recente approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 2401), al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 febbraio 2022;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza

pandemica. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo è già intervenuto più volte adottando misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese;

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, per quanto riguarda l'Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO₂ sul mercato europeo ETS;

rilevato che:

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno valutando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas;

considerato, inoltre, che:

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una extra-remunerazione, detta "rendita inframarginale";

nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

valutato che:

occorre chiedersi se un modello di mercato come quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate:

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh *ante-COVID*) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia ai valori pre-COVID sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori,

in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di creare un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione;

2) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

3) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità;

4) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2448 Sez. I/3/10 (testo 2)

Anastasi, Giroto, Croatti, Lanzi, Donno

Accolto dal Governo

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 158 che, in continuità rispetto al decreto-legge n. 130 del 2021, di recente approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 2401), al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 febbraio 2022;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza pandemica. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo è già intervenuto più volte adottando misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese;

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, per quanto riguarda l'Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO₂ sul mercato europeo ETS;

rilevato che:

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno valutando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas;

considerato, inoltre, che:

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una extra-remunerazione, detta "rendita inframarginale";

nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

valutato che:

occorre chiedersi se un modello di mercato come quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate:

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh *ante-COVID*) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia ai valori pre-COVID sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1) valutare la possibilità di creare un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione;

2) adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

3) aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità;

4) adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2448 Sez. I/4/10 (testo 2)

Lanzi, Ripamonti, Tiraboschi, Collina, Durnwalder, Vaccaro, Anastasi, Croatti, Giroto

Accolto dal Governo

La 10ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 9, che incide in maniera significativa sulla disciplina delle agevolazioni introdotte dal cosiddetto decreto-legge rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), prevedendo una serie di proroghe in materia di "*superbonus* 110 per cento", riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e restauro della facciata degli edifici;

la proroga era stata annunciata nel corso dei mesi scorsi numerose volte dal Governo, tanto da costituire, oltre all'impegno assunto in sede parlamentare, un vero e proprio impegno nei confronti dei cittadini e delle imprese. In particolare, era stata data rassicurazione in tal senso dal Presidente del Consiglio, nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241, nonché dal Ministro dell'economia e delle finanze in occasione della risposta al *question time* del 26 maggio 2021, alla Camera dei deputati, a riprova del fatto che i bonus edilizi ed il *superbonus* 110 per cento *in primis*, nonché la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione, costituiscono uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati;

nell'ultimo anno e mezzo, caratterizzato dalle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza COVID-19, la possibilità di ricorrere alle predette agevolazioni ha sostenuto e mantenuto vivo tutto il settore delle costruzioni, e ha garantito ai cittadini la possibilità di effettuare interventi complessi sulle proprie abitazioni. È evidente come il cosiddetto *superbonus* 110 per cento si sia rivelato un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni;

preso atto che:

la disposizione recata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), proroga solo al 30 giugno 2022 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici: una proroga di sei mesi rischia di essere scarsamente efficace data la complessità, anche amministrativa, richiesta dalla realizzazione di tali interventi, nonché i necessari tempi tecnici;

le proroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), sono sottoposte ad una serie di condizioni che hanno l'effetto di limitare la portata agevolativa della misura. In particolare, si prevede che possano beneficiare della detrazione per le spese effettuate sugli immobili adibiti ad abitazione principale, fino al 31 dicembre 2022, solo le persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

viene estesa al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal *superbonus* 110 per cento di cui all'articolo 121 del cosiddetto decreto rilancio;

viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*), disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

è stato pesantemente ridotto a 5.000 euro l'importo massimo detraibile per quanto riguarda il cosiddetto *bonus mobili*, l'agevolazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cui limite era stato aumentato dai 10.000 euro previsti nel 2020 ai 16.000 per gli acquisti effettuati nel 2021;

sebbene la detraibilità dall'imposta lorda per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto *bonus facciate*) sia stata estesa anche alle spese sostenute nel 2022, è stata ridotta significativamente, cioè al 60 per cento, la percentuale di detraibilità rispetto al 90 per cento del 2020 e 2021;

considerato che:

le modifiche che si sono succedute negli ultimi due anni riferite ai *bonus* edilizi sono sempre state formulate in senso espansivo; a tale riguardo, pare opportuno segnalare, a solo titolo di esempio, che nel caso del cosiddetto *bonus* mobili, il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni è

stato elevato, lo scorso anno, da 10.000 euro a 16.000 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178);

anche per quanto riguarda il *superbonus* 110 per cento, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto-legge *governance* PNRR e semplificazioni) è intervenuto con numerosi correttivi allo scopo di aumentarne la fruibilità e l'impatto sociale: è stato esteso agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per quanto riguarda gli interventi realizzati su immobili quali ospedali, case di cura e conventi; è stata introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con cui è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;

come evidenziato in precedenza e come da ultimo confermato anche dalla recente adozione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, l'orientamento del Governo nei confronti del panorama delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio non è più espansiva, ma restrittiva, se non addirittura peggiorativa con riferimento a molteplici aspetti. Desti particolare preoccupazione il citato decreto-legge che, sebbene risponda all'esigenza di rafforzare i controlli dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione delle agevolazioni, di fatto affronta il problema seguendo una logica sbagliata che rischia di limitare significativamente se non impedire del tutto la possibilità di accesso alle agevolazioni;

in particolare, l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al cosiddetto *superbonus* 110 per cento anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e la possibilità che l'Agenzia delle entrate possa sospendere per un periodo di 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito, rappresentano misure che, di fatto, scoraggeranno i cittadini dall'avviare i lavori, nonché le imprese dal fornire l'opzione dello sconto in fattura. Ancora più grave appare l'efficacia retroattiva delle norme in esame, pertanto applicabili anche ai lavori già conclusi o in fase di conclusione, soggetti a detrazione o per i quali si è preferito cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura;

a seguito dell'emanazione del decreto-legge, il portale dell'Agenzia delle entrate è stato bloccato in attesa della predisposizione dei nuovi modelli ed istruzioni per l'accesso alle agevolazioni. Occorre segnalare a riguardo che, sebbene un modello sia poi stato reso disponibile *online*, i fondamentali chiarimenti per l'effettivo avvio delle pratiche non sono ancora stati emanati dall'Agenzia delle entrate, con il risultato che, in attesa di direttive, i fornitori e le imprese sono in una situazione di stallo e di caos, che mette a rischio la liquidità delle medesime aziende;

un piano ambizioso come quello che l'Italia si è impegnata a realizzare, anche con riferimento agli obiettivi europei stabiliti dal pacchetto "*Fit for 55*", in materia di riduzione delle emissioni inquinanti contempla la realizzazione di opere per il risparmio energetico sugli edifici e richiede strumenti straordinari utilizzabili per un periodo di tempo congruo e non una limitazione con progressivo abbandono delle politiche di incentivazione,

impegna il Governo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica:

a prevedere una proroga generalizzata del *superbonus* 110 per cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell'intervento e dal soggetto che lo commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche legate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose modifiche apportate all'istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cittadini e imprese del settore;

a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 anche per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;

a prorogare al 31 dicembre 2023 il *superbonus* 110 per cento anche per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

ad estendere l'aliquota al 110 per cento anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immobiliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali;

a prevedere l'estensione del *superbonus* 110 per cento anche agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili;

a rendere strutturale l'incentivo del *superbonus* 110 per cento per un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di renderla più sostenibile mediante una rimodulazione dell'incentivo e l'adozione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, partendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che per le abitazioni unifamiliari;

al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo termine, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina del *superbonus*, basandosi su un *decalage* dell'aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile;

a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le principali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare, ad eliminare l'obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di minore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l'*eco-bonus*, il *bonus* facciate, delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.

G/2448 Sez. I/4/10

[Lanzi](#), [Ripamonti](#), [Tiraboschi](#), [Collina](#), [Durnwalder](#), [Vaccaro](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Giroto](#)

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 9, che incide in maniera significativa sulla disciplina delle agevolazioni introdotte dal cosiddetto decreto-legge rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), prevedendo una serie di proroghe in materia di "*superbonus* 110 per cento", riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e restauro della facciata degli edifici;

la proroga era stata annunciata nel corso dei mesi scorsi numerose volte dal Governo, tanto da costituire, oltre all'impegno assunto in sede parlamentare, un vero e proprio impegno nei confronti dei cittadini e delle imprese. In particolare, era stata data rassicurazione in tal senso dal Presidente del Consiglio, nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241, nonché dal Ministro dell'economia e delle finanze in occasione della risposta al *question time* del 26 maggio 2021, alla Camera dei deputati, a riprova del fatto che i bonus edilizi ed il *superbonus* 110 per cento *in primis*, nonché la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione, costituiscono uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati;

nell'ultimo anno e mezzo, caratterizzato dalle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza COVID-19, la possibilità di ricorrere alle predette agevolazioni ha sostenuto e mantenuto vivo tutto il settore delle costruzioni, e ha garantito ai cittadini la possibilità di effettuare interventi complessi sulle proprie abitazioni. È evidente come il cosiddetto *superbonus* 110 per cento si sia rivelato un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni;

preso atto che:

la disposizione recata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), proroga solo al 30 giugno 2022 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici: una proroga di sei mesi rischia di essere scarsamente efficace data la complessità, anche amministrativa, richiesta dalla realizzazione di tali interventi, nonché i necessari tempi tecnici;

le proroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), sono sottoposte ad una serie di condizioni che hanno l'effetto di limitare la portata agevolativa della misura. In particolare, si prevede che possano beneficiare della detrazione per le spese effettuate sugli immobili adibiti ad abitazione principale, fino al 31 dicembre 2022, solo le persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

viene estesa al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal *superbonus* 110 per cento di cui all'articolo 121 del cosiddetto decreto rilancio;

viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*), disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

è stato pesantemente ridotto a 5.000 euro l'importo massimo detraibile per quanto riguarda il cosiddetto *bonus mobili*, l'agevolazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cui limite era stato aumentato dai 10.000 euro previsti nel 2020 ai 16.000 per gli acquisti effettuati nel 2021;

sebbene la detraibilità dall'imposta lorda per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto *bonus facciate*) sia stata estesa anche alle spese sostenute nel 2022, è stata ridotta significativamente, cioè al 60 per cento, la percentuale di detraibilità rispetto al 90 per cento del 2020 e 2021;

considerato che:

le modifiche che si sono succedute negli ultimi due anni riferite ai *bonus* edilizi sono sempre state formulate in senso espansivo; a tale riguardo, pare opportuno segnalare, a solo titolo di esempio, che nel caso del cosiddetto *bonus mobili*, il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni è stato elevato, lo scorso anno, da 10.000 euro a 16.000 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178);

anche per quanto riguarda il *superbonus* 110 per cento, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto-legge *governance* PNRR e semplificazioni) è intervenuto con numerosi correttivi allo scopo di aumentarne la fruibilità e l'impatto sociale: è stato esteso agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per quanto riguarda gli interventi realizzati su immobili quali ospedali, case di cura e conventi; è stata introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con cui è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;

come evidenziato in precedenza e come da ultimo confermato anche dalla recente adozione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, l'orientamento del Governo nei confronti del panorama delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio non è più espansiva, ma restrittiva, se non addirittura peggiorativa con riferimento a molteplici aspetti. Desti particolare preoccupazione il citato decreto-legge che, sebbene risponda all'esigenza di rafforzare i controlli dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione delle agevolazioni, di fatto affronta il problema seguendo una logica sbagliata che rischia di limitare significativamente se non impedire del tutto la possibilità di accesso alle agevolazioni;

in particolare, l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al cosiddetto *superbonus* 110 per cento anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e la possibilità che l'Agenzia delle entrate possa sospendere per un periodo di 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito, rappresentano misure che, di fatto, scoraggeranno i cittadini dall'avviare i lavori, nonché le imprese dal fornire l'opzione dello sconto in fattura. Ancora più grave appare l'efficacia retroattiva delle norme in esame, pertanto applicabili anche ai lavori già conclusi o in fase di conclusione, soggetti a detrazione o per i quali si è preferito cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura;

a seguito dell'emanazione del decreto-legge, il portale dell'Agenzia delle entrate è stato bloccato in attesa della predisposizione dei nuovi modelli ed istruzioni per l'accesso alle agevolazioni. Occorre segnalare a riguardo che, sebbene un modello sia poi stato reso disponibile *online*, i fondamentali chiarimenti per l'effettivo avvio delle pratiche non sono ancora stati emanati dall'Agenzia delle entrate, con il risultato che, in attesa di direttive, i fornitori e le imprese sono in una situazione di stallo e di caos, che mette a rischio la liquidità delle medesime aziende;

un piano ambizioso come quello che l'Italia si è impegnata a realizzare, anche con riferimento agli obiettivi europei stabiliti dal pacchetto "*Fit for 55*", in materia di riduzione delle emissioni inquinanti contempla la realizzazione di opere per il risparmio energetico sugli edifici e richiede strumenti straordinari utilizzabili per un periodo di tempo congruo e non una limitazione con progressivo abbandono delle politiche di incentivazione,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga generalizzata del *superbonus* 110 per cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell'intervento e dal soggetto che lo commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche legate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose modifiche apportate all'istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cittadini e imprese del settore;

a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 anche per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;

a prorogare al 31 dicembre 2023 il *superbonus* 110 per cento anche per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

ad estendere l'aliquota al 110 per cento anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immobiliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali;

a prevedere l'estensione del *superbonus* 110 per cento anche agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili;

a rendere strutturale l'incentivo del *superbonus* 110 per cento per un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di renderla più sostenibile mediante una rimodulazione dell'incentivo e l'adozione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, partendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che per le abitazioni unifamiliari;

al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo termine, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina del *superbonus*, basandosi su un *decalage* dell'aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile;

a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le principali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare, ad eliminare l'obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di minore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l'*eco-bonus*, il *bonus* facciate, delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.

9.2000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«d-bis) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

b) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis."».

d) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2-ter, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 2-ter e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2-quater è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da *2-ter*, a *2-sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma *2-quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

Consequentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».

212.Tab.13.1.9

Taricco

Ritirato

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce *FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA PESCA* (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

2023

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

Consequentemente,

a) alla voce *SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA* (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

2023

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

b) alla voce *SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE* (capitolo 1492) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 500.000

CS + 500.000

2023

CP + 500.000

CS + 500.000